Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Unione Europea
Fondo sociale europeo

Osservatorio

Istituzionale e Normativo

ISSN: 1594/4573

SOMMARIO

In questo numero 4
Normativa Nazionale 9
Normativa Regionale 16
In primo piano 46
Attività dell'Area 53
Documenti Area SIN 60
Recensioni 80
Indice normativa 84

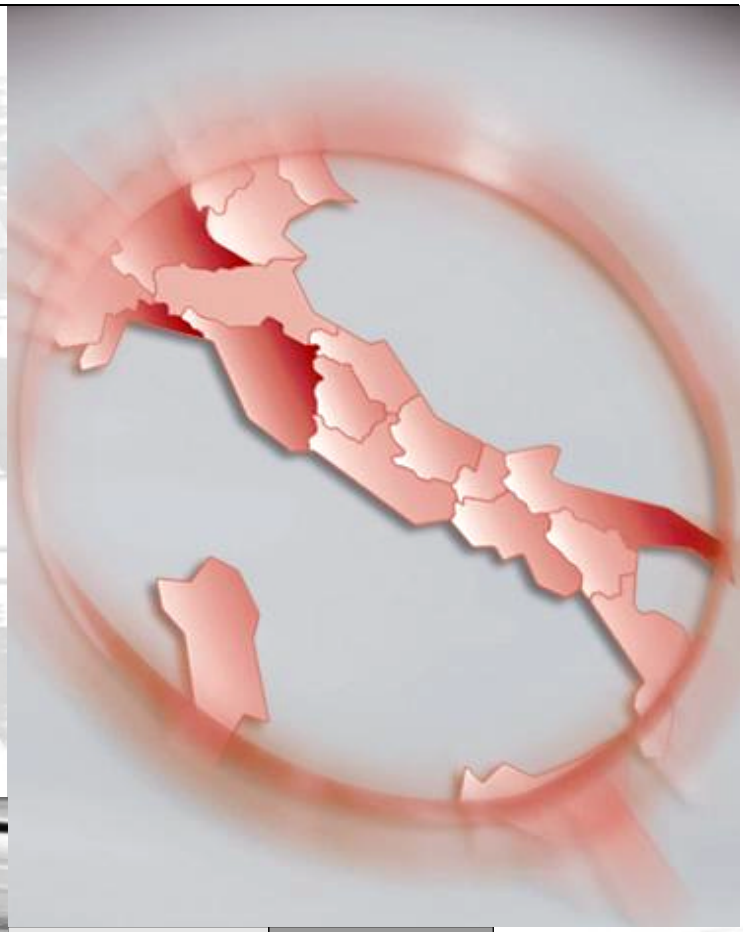

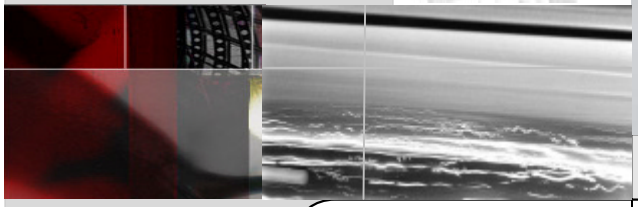

IN PRIMO PIANO

Speciale

- LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"

ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE

ISFOL
Area Studi Istituzionali e Normativi

Direzione editoriale:
Claudio Tagliaferro
Dirigente Area SIN

Responsabile del comitato di Redazione:
Anna Maria Torsello

Comitato di Redazione:
Anna Maria Torsello, Roberta D'Agostino, Giuditta Occhiocupo, Francesco Pomponi, Costanza Romano

Gli autori dei contributi sono indicati nel frontespizio delle singole rubriche

Via G.B. Morgagni, 30/E – 00161 Roma
Tel. 06/445901 – Fax 06/44590446
E-mail: studi.normativi@isfol.it

Area Studi Istituzionali e Normativi

ISSN: 1594/4573

Elaborazione Grafica: **Valter Belliscioni**
Consulenza editoriale: **Alessandro Mosca**

Editoriale

Continua con la pubblicazione del numero 1/2003 la diffusione dell'Osservatorio Istituzionale e Normativo rinnovato nella grafica e nei contenuti a cui è stato attribuito l'ISSN a garanzia dell'affidabilità tecnico – scientifica. Anche in questo numero oltre alla consueta parte dedicata alle riforme che riguardano le politiche per l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale, la formazione universitaria, il lavoro, il decentramento sono presenti rubriche di approfondimento con contributi di ricercatori ed esperti dell'Area SIN, documenti di attualità, recensioni e provvedimenti in forma integrale.

In questo caso abbiamo ritenuto utile allegare il testo integrale della Legge 28 marzo 2003 n. 53, la cosiddetta "Legge Moratti", con la quale sono state gettate le basi per l'intera definizione del nuovo ordinamento del sistema dell'istruzione e della formazione. Il testo è accompagnato nella rubrica "in primo piano" da una descrizione degli ambiti tematici dei sette articoli che compongono il testo della legge.

Abbiamo infine voluto dedicare ampio spazio al tema dello "sviluppo locale", che sta assumendo un ruolo rilevante all'interno dell'attività dell'Area SIN, nei diversi e nuovi elementi che lo caratterizzano (particolarmente in relazione ai modelli di governance nei territori locali ed alla capacità di includere ed utilizzare strumenti di politiche attive del lavoro e della formazione).
La riflessione che viene proposta sul tema individua primi elementi descrittivi e le prospettive di lavoro, ed è parte del più ampio documento presentato in occasione del Seminario "Teoria e prassi della Sviluppo locale", organizzato dall'Isfol il 23 giugno 2003 a Benevento.

Su questi temi ovviamente la riflessione, l'analisi ed il confronto prosegue a ritmo serrato, e nei prossimi numeri verranno proposti ulteriori ed interessanti contributi.

Claudio Tagliaferro

a cura di Anna Maria Torsello

IN QUESTO NUMERO

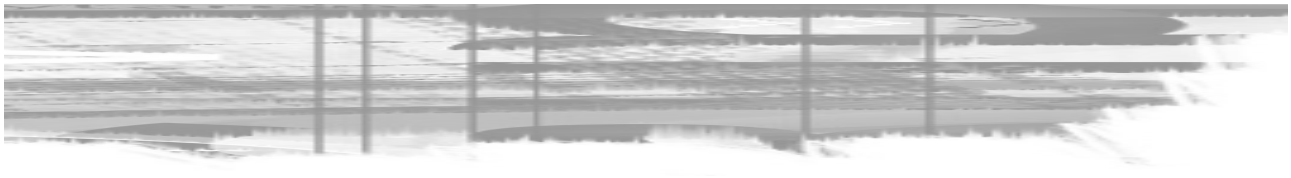

Come anticipato nell'Osservatorio Istituzionale e Normativo n. 5/2002, dal 1° gennaio 2003 questa pubblicazione cambia scadenza e da bimestrale diventa trimestrale. Infatti, in questo numero 1/2003 vengono analizzati i provvedimenti normativi pubblicati dal **1 gennaio al 31 marzo 2003** a livello nazionale e regionale nelle materie dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, delle politiche sociali e del decentramento istituzionale.

Nel trimestre preso in esame la normativa pubblicata a livello nazionale non è stata abbondante; sono stati analizzati alcuni decreti ministeriali che attuano norme già vigenti come la legge 144/99 che introduce l'obbligo formativo fino al 18° anno di età, il Regolamento n. 323/98, emanato in applicazione della legge n. 425/97 di riforma degli esami di Stato, la legge n. 222/2002 in materia di legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari.

Nel settore del lavoro sono stati esaminati: il decreto-legge n. 23, del 14 febbraio 2003 emanato dal Governo per fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedura amministrativa aventi un numero di dipendenti superiore a 1000 ed il decreto legislativo n. 297, del 19 dicembre 2002, pubblicato il 15 gennaio 2003. Tale decreto legislativo dispone modifiche al decreto legislativo n. 181, del 21 aprile 2002, avente per oggetto le norme riguardanti l'agevolazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 144/1999. Le modifiche riguardano l'articolo 1 del dlgs. 181 e precisamente l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento lavorativo nel mercato del lavoro e viene inoltre data una chiarificazione sulle categorie dei disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, stato di disoccupazione.

La normativa regionale pubblicata in questo trimestre è stata numerosa rispetto a quella nazionale, infatti, quasi tutte le Regioni, comprese anche le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno pubblicato deliberazioni, decreti e circolari riguardanti le politiche formative e del lavoro e precisamente: la regione Piemonte ha approvato il piano regionale di dimensionamento scolastico ottimale dell'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge 59/97; la provincia autonoma di Trento ha approvato i criteri di ammissibilità, finanziamento, presentazione e valutazione dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti dall'articolo 69 della legge n. 144/1999.

La regione Lazio, con la deliberazione n. 1509/2002, ha approvato la direttiva sulla gestione e rendicontazione degli interventi formativi al fine di perseguire, da una parte, il rafforzamento tra le strutture e i soggetti dei tre sistemi (lavoro, formazione e istruzione) e di quello della ricerca, dall'altra la predisposizione e l'utilizzo di procedure semplificate comuni e condivise all'interno dell'intero sistema regionale per la programmazione, gestione, rendicontazione, controllo e valutazione dei risultati. Oltre alla deliberazione su menzionata, la regione ha pubblicato il testo coordinato delle deliberazioni nn. 1510 e 1687 avente ad oggetto l'approvazione delle direttive per l'istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche.

Nell'ambito della formazione continua la Provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato due deliberazioni: la n. 5166 avente ad oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione rivolte ai lavoratori dipendenti ai sensi della legge n. 236/93 e delle successive circolari ministeriali, la n. 5167 relativa all'approvazione del bando sulle modalità di accesso alle azioni di formazione continua previste dalla legge n. 53/2000 che, all'articolo 6, comma 4, prevede il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori sulla base di accordi contrattuali, che contemplino quote di riduzione dell'orario di lavoro ovvero progetti presentati direttamente dai lavoratori.

La regione Toscana con due decreti ha aggior-

nato i profili professionali dell' "assistente familiare" e del "maestro di sci, nelle discipline di sci alpino, sci di fondo e snowboard".

Il Piemonte ha invece pubblicato la deliberazione concernente alcune modifiche alle "Regole per l'accreditamento" e la deliberazione n. 4/ 2003 con la quale approva la direttiva finalizzata alla lotta contro la disoccupazione per gli anni finanziari 2003-2004-2005 con la formalizzazione delle indicazioni di dettaglio per la predisposizione dei bandi provinciali.

Con Regolamento regionale n. 4/2003, la regione Umbria disciplina le competenze e le attività dell'operatore socio-sanitario e prevede corsi di formazione ai fini dell'acquisizione di tale qualifica. L'Emilia Romagna, invece, con la deliberazione n. 177/2003 provvede al riordino delle direttive emanate dalla propria Giunta relative alla tipologia delle azioni del Programma Operativo Regionale, obiettivo 3, anni 2000-2006 ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di che erogano formazione professionale.

Infine, nel **settore della formazione professione**, la Lombardia, in data 7 febbraio 2003, ha approvato le linee di indirizzo e le direttive per l'offerta formativa per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi per l'annualità 2003-2004, tenendo conto delle priorità comunitarie e del rispetto delle pari opportunità. Le province sono chiamate a partecipare attivamente alla programmazione definendo i fabbisogni e le azioni necessarie a livello locale, dando piena realizzazione agli obiettivi prefissati nelle linee di indirizzo.

La normativa regionale pubblicata in questo trimestre è stata numerosa rispetto a quella nazionale, quasi tutte le Regioni hanno pubblicato deliberazioni, decreti e circolari riguardanti le politiche formative e del lavoro

Proseguendo l'analisi dei Bollettini Ufficiali Regionali (BUR) evidenziamo, nel s**ettore del mercato del lavoro**, il provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano relativo alla concessione di contributi in ambito delle pari opportunità e all'approvazione dei nuovi criteri di valutazione dei progetti.

Con legge regionale n. 3 del 2 gennaio 2003, la regione Liguria ha riordinato e semplificato la normativa relativa all'artigianato, abrogando le ventiquattro leggi vigenti in materia, in quanto non rispondevano più ad esigenze di chiarezza e di rapidità operativa. Anche la regione Friuli Venezia Giulia ha approvato in data 20 dicembre 2002, decreto n. 0401, il Regolamento di attuazione di alcuni articoli della legge regionale n.

12/2002 recante la "Disciplina organica dell'artigiananto".

Le regioni Toscana e Basilicata hanno deliberato la prosecuzione dei lavori socialmente utili da parte degli Enti che non abbiano completato la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori attualmente impegnati.

L'Umbria con deliberazione n. 1706 del 4 dicembre 2002, pubblicata il 28 gennaio 2003, ha approvato il Masterplan dei servizi per l'impiego. Il Masterplan è stato formulato tenendo conto delle disposizioni contenute nel documento la " Strategia europea per l'occupazione", nel Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3 e nel Programma Operativo Regionale. Esso costituisce la strategia ed il programma di lavoro per l'innovazione dei servizi per l'impiego dell'Umbria e consentirà di migliorare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, attraverso l'attivazione di funzioni di orientamento, consulenza e assistenza mirata alle fasce deboli.

Nell'ambito delle **politiche sociali** il Veneto, con deliberazione della Giunta n. 3787/2002, pubblicata il 20 gennaio 2003, ha approvato i criteri e le modalità per l'avvio di progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo delle persone disabili con sufficiente autonomia personale. La stessa regione con deliberazione del Consiglio regionale n. 101/2002, pubblicata il 4 febbraio 2003, ha approvato il programma di iniziative regionali in materia di pari opportunità tra uomo e donna.

Infine, l'Emilia Romagna, con legge regionale n. 2 del 12 marzo 2003, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed alla legge n. 328/2000, ha approvato le norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali.

NORMATIVA NAZIONALE

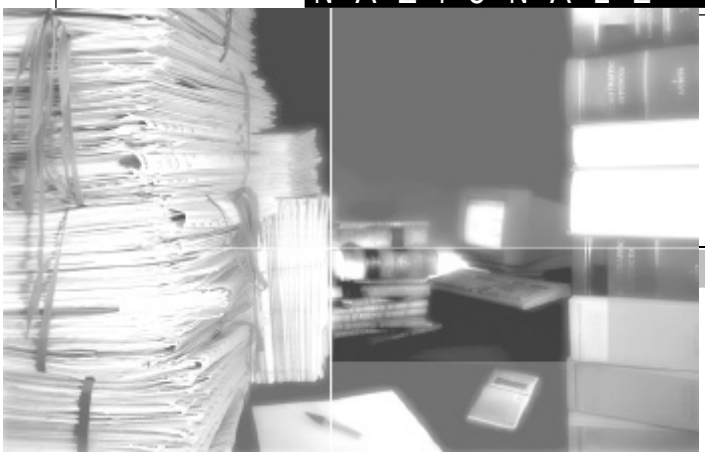

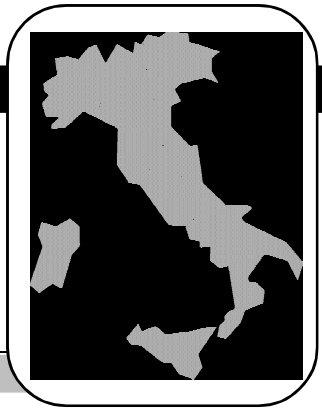

a cura di

U. Cappuccio, R. D'Agostino, A. Ficco, C. Romano, A. M. Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
G. Occhiocupo, A. M. Torsello

ISTRUZIONE

1

Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 gennaio 2003

Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323[1], emanato in applicazione della legge di riforma degli esami di Stato 1997 n.425[2], riguarda la predisposizione delle certificazioni e dei modelli di diploma da rilasciare a seguito del superamento degli esami di scuola secondaria superiore. Il presente provvedimento, in adempimento al suddetto decreto presidenziale, fa presente come tali certificazioni debbano attestare:

a) l'indirizzo e la durata dei corsi di studio, le materie con relativa durata d'insegnamento,
b) la votazione complessiva, il punteggio parziale delle prove scritte e del colloquio, i crediti formativi e il credito scolastico;

[1] *Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (in Gazz. Uff., 9 settembre, n. 210). - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.*
In riferimento anche alla circolazione dei titoli in ambito europeo l'art.13, primo comma, del dpr.323/98 prevede che le certificazioni rilasciate a seguito degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore attestino: " l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame".
Lo stesso articolo, al terzo comma, dispone: " I modelli per le certificazioni, di cui al comma 1, sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione".

[2] *Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in Gazz. Uff., 12 dicembre, n.289). - Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.*

c) le ulteriori specificazioni valutative della Commissione.

Parte integrante del presente provvedimento sono gli allegati in cui vengono riprodotti i modelli del diploma e delle certificazioni integrative, che si intendono adottati per l'anno 2002-2003.

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

2

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 novembre 2002

Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo Formativo per l'anno 2002.

Per l'anno 2002 sono destinate al finanziamento le iniziative indicate nell'art. 68 comma 1 lettere b) e c)[3] e comma 3 [4] della L. 144 del 17 maggio 1999[5] una somma pari a Euro 201.419,00 a valere sul fondo per l'occupazione come enunciato dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 148[6]. Tali finanziamenti sono ripartiti fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, previa concertazione con le parti sociali, attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto annuale elaborato secondo quanto previsto dall'art 2. comma 2, del decreto dirigenziale n. 370 del 13 novembre 2000.

3

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio 2003

Proroga del Commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) del 28 febbraio 2003.

Il presente decreto, visti i precedenti di nomina del Commissario straordinario, a seguito dell'annullamento del nuovo Statuto in considerazione dei rilievi della Corte dei Conti, e considerate le precedenti proroghe del commissariamento dell'ISFOL, conferma il prof. Carlo dell'Aringa quale Commissario straordinario dal 1° marzo fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2003.

---

[3] *b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.*

[4] *I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.*

[5] *Pubblicata in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 22 maggio 1999, n. 118.*

[6] *Pubblicata in Gazz. Uff., 20 maggio 1993, n. 116*

4

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2002

Ripartizione tra le regioni e le province autonome dello stanziamento di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego.

La ripartizione della somma, indicata nel titolo del presente decreto per il potenziamento dei servizi per l'impiego, è effettuata tra le Regioni e le Province Autonome con attribuzione diretta alle Province. Per la Regione Siciliana l'erogazione avverrà tramite la regione stessa che dovrà predisporre l'immediato trasferimento alle Province.

Le risorse destinate alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome saranno erogate previa verifica del completamento del processo di riforma come indicato nell'art. 9[7] del dlgs. 469/1997[8] . Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali , della Conferenza dei presidenti delle regioni e dell'UPI, si dovesse riscontrare un esito negativo, le risorse residuali saranno nuovamente ripartite tra le Regioni e le Province autonome. Successivamente sarà compito del Ministero del lavoro monitorare con l'UPI e le Regioni l'utilizzo delle risorse e fornire, entro il 31 dicembre 2003, alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.

5

Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Il presente decreto apporta modifiche al decreto legislativo 181 del 21 aprile 2000[9] . L'art 1 del citato decreto legislativo stabilisce:

a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal

[7] *"Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione"*

[8] *Pubblicato in Gazz. Uff., 8 gennaio 1997, n. 5*

[9] *Pubblicata in Gazz. Uff., 4 luglio 2000, n. 154*

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

Viene inoltre data una chiarificazione su alcune definizioni infatti si intendono: a) "adolescenti" i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani" i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione" la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o, se giovani, da più di sei mesi; e) "inoccupati di lunga durata" coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo" quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; g) "servizi competenti" i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002

Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Il presente decreto dispone che chiunque, nel

l'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, è tenuto a versare, ai fini della ricevibilità della dichiarazione di emersione, il contributo indicato nel comma 3, art. 1 del decreto legge 9 settembre 2002[10], n. 195 (attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore) all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale tramite bollettini di c/c postale entro l '11 novembre 2002. I datori di lavoro possono versare, previa domanda, al competente Istituto previdenziale, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, in un'unica soluzione o anche in rate mensili:

- Fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
- Fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal ventiquattresimo mese.

7

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 gennaio 2003

Determinazione, per l'anno 2002, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.

Con il presente decreto, e, in base alla legge 29 dicembre 1990, n 407[11], vengono determinati, per l'anno 2002, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, indicata nel 18,4%.

8

Decreto – Legge 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Il presente decreto è stato emanato per fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha colpito le imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, aventi un numero di dipendenti superiore a 1000, nei casi previsti dall'articolo 63 del dlgs. 8 luglio 1999 n 270[12], relativamente alle imprese sottoposte a tali procedure.

[10] Decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.

[11] *Legge 29 dicembre 1990, n. 407 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 303) "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993"*

[12] *Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (in Gazz. Uff., 9 agosto, n. 185) " Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della l. 30 luglio 1998, n. 274".*

Il Ministero del lavoro può concedere, nel limite massimo di 550 lavoratori , ai datori di lavoro i benefici di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223[13] purché sussistano le seguenti condizioni:

- che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche individuate nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale consenta il recupero occupazionale dei lavoratori.

Per fronteggiare gli interventi indicati vengono stanziati per il 2003 la somma di 9,5 milioni di euro.

[13] *Legge 23 luglio 1991, n. 223 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 luglio, n. 175) "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".*

NORMATIVA REGIONALE

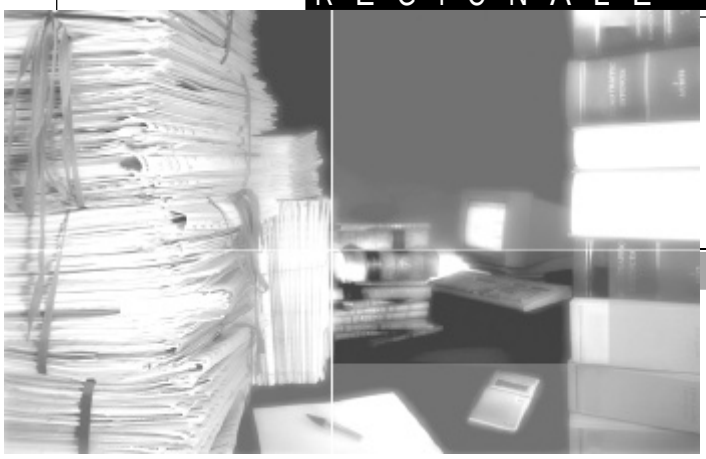

a cura di

U. Cappuccio, R. D'Agostino, A. Ficco, C. Romano, A. M. Torsello

La selezione dei provvedimenti è a cura di:
G. Occhiocupo, A. M. Torsello

ISTRUZIONE

1 *Regione Piemonte*

Deliberazione della Giunta regionale del 07 gennaio 2003, n. 15-8177

Disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimensionamenti delle Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi ordinamentali di istruzione secondaria superiore.

In attuazione dell'art.138 del dlgs.112/98, che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica[14] e dell'art.139 che ha trasferito funzioni e compiti alle Province e ai Comuni[15], ai sensi del DPR 233/1998 la Regione ha approvato il piano regionale di dimensionamento ottimale dell'autonomia scolastica prevista dall'art. 21 della legge 59/97 definendo l'attuale assetto del sistema regionale dell'istruzione. Con il presente atto la Giunta delibera l'approvazione delle operazioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche e l'attivazione di ulteriori indirizzi ordinamentali di studio nelle scuole secondarie superiori, aggiornando con revisione e/o razionalizzazione il precedente dimensionamento del 2000.

[14] *Fra di esse ricordiamo in particolare la programmazione sul piano regionale della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.*

[15] *Tale articolo, ai sensi dell'art.128 Cost., ha trasferito alle Province in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche.*

2 *Regione Molise*

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 gennaio 2003, n. 14

Protocollo d'intesa fra la Regione Molise, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione – Costituzione Comitato Paritetico di Coordinamento.

Il presente decreto istituisce il "Comitato Paritetico di Coordinamento " composto da sei componenti di cui due nominati dal MIUR, due dalla regione Molise e due dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I compiti di segreteria organizzativa sono affidate all'Assessorato al lavoro e formazione professionale. Alle riunioni del Comitato saranno invitati di volta in volta in base alle necessità, rappresentanti delle forze sociali, degli imprenditori, delle autonomie locali, degli organismi erogativi e di esperti senza diritto di voto e alcun onere a carico delle Amministrazioni.

3 *Provincia Autonoma di Trento*

Deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2002, n. 3305

Criteri di ammissibilità, finanziamento, presentazione e valutazione dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti ai sensi dell'art.69 della Legge 17.5. 1999 n. 144.

La Giunta provinciale ha deliberato l'approvazione sia delle disposizioni contenute nell'Allegato 1 relativo agli interventi di cui all'art. 69 della Legge del 17 maggio 1999 n. 144[16], denominato "Criteri di ammissibilità, finanziamento, presentazione e valutazione dei progetti IFTS", sia dei criteri e della griglia di punteggio contenuti nell'Allegato 2, nonché delle disposizioni generali di contratto volte a disciplinare i rapporti posti in essere con il finanziamento dei progetti citati di cui all'Allegato 3[17]. Contestualmente si prevede la copertura finanziaria di tali procedure. Relativamente ai progetti IFTS sono specificate le finalità delle iniziative, le relative condizioni di ammissibilità e di finanziamento e vengono descritte le informazioni che devono necessariamente indicare i singoli progetti. I progetti devono essere presentati da un insieme dei soggetti in forma associata, appartenenti al mondo della scuola, della for

[16] *Questa Legge è il "Collegato sul Lavoro alla manovra finanziaria 1999 ed è stata pubblicata sulla G.U.R.I del 22/05/99 n. 118*

[17] *Tale allegato risulta omesso nel B.U.*

mazione professionale, dell'università e del mondo del lavoro. Devono essere rispettate determinate procedure e termini di presentazione. La valutazione degli stessi progetti sarà affidata ad un apposito Nucleo che terrà conto dei criteri specificati. L'attività di valutazione sarà articolata in tre livelli.

4

Regione Sicilia

Circolare regionale del 27 febbraio 2003, n. 2
Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Spese per attività di educazione permanente, anno scolastico 2003 – 2004. Contributi agli istituti scolastici

Le funzioni dei distretti scolastici sono attualmente esercitate dalle Istituzioni Scolastiche autonome di concerto con gli Enti locali, di conseguenza gli interventi finanziari in materia di educazione permanente sono concessi alle scuole dotate di autonomia giuridica che ne fanno richiesta con le modalità previste da questa circolare.

Per l'anno scolastico 2002/2003 i progetti dovranno essere finalizzati alla formazione partendo dal mondo della scuola, ma dovranno essere strutturati in modo tale da interessare tutta la popolazione, con un coinvolgimento degli Enti locali, delle Agenzie formative, delle Infrastrutture culturali, Imprese e Associazioni presenti nelle zone di pertinenza, in modo tale da creare la diffusione di una mentalità di tutela del patrimonio culturale, e di un sistema formativo flessibile e integrato che si incontri con il sistema educativo non formale destinato a svilupparsi lungo tutto l'arco della vita, come previsto dalla legge regionale n. 66/75[18].

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

5

Regione Lazio

Deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2002, n. 1509

Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario.

Tale deliberazione concerne la direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione degli interventi

[18] *L.R. 16 agosto 1975, n. 66 "Provvedimenti per la promozione culturale e l'educazione permanente" (G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).*

formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario. La Giunta Regionale ha deciso di intervenire in questa materia per perseguire, da una parte, il rafforzamento tra le strutture e i soggetti dei tre sistemi (lavoro, formazione e istruzione) e di quello della ricerca al fine di condividere le prassi di programmazione, gli standard di attuazione, le modalità di gestione e monitoraggio, la valutazione dei risultati e degli impatti, e dall'altra, la predisposizione e l'utilizzo di procedure semplificate comuni e condivise all'interno dell'intero sistema regionale per la programmazione, gestione, rendicontazione, controllo e valutazione dei risultati e dell'impatto dei piani e delle politiche. La realizzazione di questi obiettivi avviene con le modalità di seguito riportate:

a) in una parte illustrativa finalizzata a descrivere il quadro normativo di riferimento, la ratio delle disposizioni e la loro finalità, la natura del rapporto tra l'autorità di gestione e gli enti attuatori, le attività preliminari all'avvio degli interventi finanziati (Cap. 1-2 e 3);
b) in una parte descrittivo-precettiva finalizzata ad illustrare compiutamente ed analiticamente i meccanismi di avvio e gestione delle attività e gli adempimenti connessi e conseguenti a ciascuna fase (Cap. 4);
c) in una parte descrittivo-precettiva dedicata analiticamente ai meccanismi di rendicontazione e certificazione della spesa (Cap. 5 e 6);
d) in una parte espressamente riservata al follow up ed alla verifica della ricaduta degli interventi (cap. 7);
e) in una sintesi finale degli adempimenti previsti, sia da parte dell'autorità di gestione, sia da parte dei soggetti attuatori (Cap. 8);
f) nella predisposizione uniforme di tutta la modulistica necessaria per ogni fase.

Per tale direttiva vige il principio generale della irretroattività e pertanto riguarda solo gli interventi che saranno autorizzati e finanziati successivamente dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

6 *Provincia Autonoma di Bolzano*

Deliberazione Giunta Provinciale del 30 dicembre 2002 n. 5166

Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta ai lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle

successive circolari ministeriali.

La Giunta Provinciale delibera l'approvazione della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta ai lavoratori dipendenti, ai sensi della L. 236/93[19] ed alle successive circolari ministeriali, nonché del bando, del relativo formulario della circolare sulle modalità attuative e sui criteri per la definizione dei costi ammissibili e delle convenzioni . In ultimo viene impegnata la somma di Euro 784.241/00. Nel rispetto dell'art.9, comma 3[20] della legge 236/93 la Provincia promuove azioni di formazione continua, sostenendo progetti aziendali e pluriaziendali. Le aziende beneficiarie possono optare tra una contribuzione per aiuti destinati alla formazione specifica o generale" o un regime di aiuti "de minimis"[21] e si impegnano, comunque, a garantire il cofinanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento. I progetti formativi corredati dalla documentazione prevista e redatti secondo un apposito formulario devono pervenire alle ripartizioni provinciali per la formazione professionale che mensilmente provvederanno a redigere una graduatoria secondo criteri oggettivi di selezione e valutazione dei progetti.

[19] Legge 19 luglio 1993, n. 236 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 167). — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

[20] Tale comma prevede che "Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonchè interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari"

[21] *Entrambe i regimi di contribuzione sono ai sensi del regolamento CE 69/2001 del 12.1.2001*

7

Deliberazione Giunta Provinciale del 30 dicembre 2002, n. 5167

Approvazione del bando sulle modalità di accesso alle azioni di formazione continua individuale rivolta a lavoratori dipendenti, ai sensi della L. 53 dell'8 marzo 2000.

La Giunta Provinciale delibera l'approvazione del bando sulle modalità di accesso alle azioni di formazione continua individuale rivolta a lavoratori dipendenti, ai sensi della L. n. 53/00[22], nonché il relativo formulario ed impegna la somma di Euro 96.000/00. L'erogazione dei contributi previsti è relativa a percorsi formativi a domanda individuale per la formazione e l'aggiornamento di competenze ed abilità professionali di singoli lavoratori in diverse aree d'intervento. Le iniziative formative devono concludersi con un attestato di frequenza o una certificazione di competenza. Le domande complete di tutta la documentazione vanno presentate alle Ripartizioni provinciali della formazione professionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando ed i beneficiari potranno optare tra un contributo individuale a copertura dei costi sostenuti ed un buono formativo. Le domande saranno valutate secondo il merito[23] e finanziate qualora abbiano raggiunto un punteggio minimo di qualità. Entro 30 giorni dalla notifica dell'attribuzione del contributo il lavoratore assegnatario deve dimostrare l'avvenuta iscrizione all'attività formativa prescelta. Sono riconosciute tutte le spese certificate direttamente collegabili al corso formativo che verranno liquidate dopo la verifica. Il bando è valido sino all'esaurimento dei fondi resi disponibili.

8 *Regione Toscana*

Decreto regionale del 18 dicembre 2002, n. 7197

L.R. 31.08.1994 n. 70 art. 18 "Aggiornamento profili professionali" assistente familiare.

Il presente decreto dà attuazione alla L.R. 31 agosto 1994, n 70[24] concernente "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni, e approva la figura professionale di Assistente Familiare.

[22] In attuazione dell'art.6 comma 4 della suddetta L.53/00 che prevede il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori sulla base di accordi contrattuali che contemplino quote di riduzione dell'orario di lavoro ovvero progetti formativi presentati direttamente dai lavoratori.

[23] Esse dovranno essere giudicate ammissibili e poi valutate in base al progetto formativo, alla congruità dei costi e alla qualificazione dell'ente erogatore.

[24] Pubblicata in B.U. 7 settembre 1994, n. 60

L'assistente familiare deve essere in grado di assistere nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, una persona disabile fisica, una persona temporaneamente o permanentemente priva di autonomia. Lo stesso può svolgere le sue prestazioni presso il domicilio del soggetto accudito in regime di convivenza o ad ore.

Il ruolo dell'assistente consiste nel facilitare e/o sostituirsi nelle attività di pulizia e igiene della casa, pulizia e igiene della persona, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia. Lo stesso assistente svolge la propria opera per delega e con la diretta supervisione del familiare o persona di riferimento che è legalmente responsabile del benessere e della cura del soggetto accudito (familiari vincolati all'obbligo degli alimenti). In assenza di familiari di riferimento l'assistente familiare è coordinato dai servizi sociali che prendono in carico l'assistito.

Per poter entrare a far parte della sopraccitata categoria di " Assistente Familiare" sono necessari:

- 18 anni compiuti
- obbligo scolastico assolto
- obbligo scolastico assolto nel paese di origine per stranieri
- possesso di permesso di soggiorno per stranieri

E' necessario, inoltre, per essere inseriti nella categoria sopraccitata, svolgere dei corsi e sostenere degli esami di abilitazione che saranno successivamente valutati in sede di esami per l'abilitazione alla professione di "Assistente familiare".

9

Decreto regionale del 18 dicembre 2002, n. 7198

L.R. 31.08.1994 n. 70 art. 18 -aggiornamento profili professionali maestro di sci nelle discipline di sci alpino, sci di fondo, snowboard- ex L.R. 23.03.2000 n. 42.

Il presente decreto dà attuazione alla L.R. 31 agosto 1994, n 70[25] concernente "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e successive modificazioni, e alla L.R. 23 marzo 2000,n.42 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo" e in particolar modo il capo IV per quanto attiene ai Maestri di sci; la sopraccitata L. R. 42/2000 indica inoltre le sezioni in cui è suddiviso l'albo dei maestri di sci:

- maestri di sci alpino
- maestri di sci di fondo
- maestri di sci di snowboard

Si è ritenuto opportuno regolamentare la suddivisione categorie e darne un percorso formativo. La L.R. 23 marzo 2000 n. 42 art. 132 comma 3 definisce la figura del maestro di sci. Il maestro di sci è una figura professionale competente nel campo dell'insegnamento degli sport di scivolamento della neve. La sua formazione e' articolata su alcuni aspetti fondamentali:

- conoscere le caratteristiche della persona per poter organizzare un insegnamento individualizzato mirato allo sviluppo globale dell'allievo.
- conoscere e applicare le tecniche di esecuzione proposte dalla Federazione Italiana Sport Invernali
- conoscere la didattica per l'insegnamento sportivo per poter realizzare strategie didattiche funzionali ed efficaci.

Tale professione può essere esercitata anche in modo non esclusivo e continuativo con singole persone o con gruppi presso scuole di sci, in forma autonoma e/o associata rispettando le norme deontologiche proposte dai Collegi regionali dei Maestri di sci e le leggi nazionali e regionali che indicano in quali luoghi e condizioni può esercitare l'insegnamento (piste da sci, piste artificiali, fuori pista che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda piccozza e ramponi).

Al termine del percorso di formazione professionale il maestro di sci deve possedere competenze cognitivo motorie, relazionali e organizzative ed essere in grado di trasferirle

[25] *Pubblicata in B.U. 7 settembre 1994, n. 60*

nel contesto in cui opera.

La durata del percorso formativo è di 90 giorni per complessive 550 ore articolate in:

- stage di almeno 50 ore presso scuole di sci;
- formazione teorica e pratica;
- esame.

Per quanto riguarda l' aggiornamento dei maestri di sci ALPINO-DI FONDO-SNOWBOARD esso è obbligatorio per tutti i Maestri di sci senza limiti di età, sesso o titoli particolari.

L'aggiornamento può essere fatto anche in Collegi diversi da quello in cui si e' iscritti ed hanno pari validità, purché attuati da Agenzie formative accreditate ai sensi del D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166.

I corsi riguardano l'aggiornamento tecnico, scientifico e legislativo di settore nonché la verifica dell'interpretazione tecnica dei vari esercizi e l'approfondimento delle didattiche di insegnamento.

La durata minima del presente corso è di 28 ore, inoltre, gli aggiornamenti si svolgono di norma ogni 3 anni. A coloro che abbiano frequentato il relativo corso per almeno il 75%_della durata minima viene rilasciato l'Attestato di frequenza da parte della Provincia territorialmente competente.

Per quanto riguarda invece i corsi di specializzazione in specifici ambiti della professione, saranno organizzati in base alle disposizioni in materia di formazione professionale e si potrà accedere unicamente in base al possesso della qualifica di maestro di sci. La durata del corso è di 300 ore minimo e successivamente bisognerà sostenere un esame di valutazione al termine del quale a coloro che avranno superato la prova d'esame relativa alle varie specializzazioni viene, sarà rilasciato specifico Attestato regionale di specializzazione, da parte dell'Ente territorialmente competente.

10 *Regione Piemonte*

Deliberazione della Giunta regionale del 07 gennaio 2003, n. 5-8168

Formazione professionale-Accreditamento delle strutture di formazione ed orientamento professionale- Modifica della DGR.n.29-5168 del 28/01/02 a seguito dell'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2002.

Con la presente delibera si apportano sostanziali modifiche alle "Regole per l'accreditamento" approvate con DGR n. 29-5168 del 28/01/02. Le modifiche riguardano in particolare l'art.7

comma 5 della predetta deliberazione di Giunta, per quanto riguarda il periodo sperimentale e la concessione di un accreditamento provvisorio ad alcune sedi operative; la completa sostituzione dei commi dell'art.11 sulle competenze professionali e relativa certificazione delle stesse. La Regione Piemonte provvederà a sperimentare entro il 30 giugno 2003 le modalità di certificazione delle competenze al fine di contribuire alla definizione a livello nazionale dei criteri minimi.

11 *Regione Lazio*

Deliberazione Giunta Regionale del 21 novembre 2002, n. 1510

Legge regionale 6 agosto 1999, n.14 art.158. Approvazione direttive per la Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche

La Giunta regionale approva il documento relativo alla "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche"[26].

12

Determinazione del Direttore del 10 gennaio 2003, n. 1

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 58. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche". DGR 1510 del 21 novembre 2002 e DGR 1687 del 20 dicembre 2002. Testo Coordinato.

Il Direttore Generale della Formazione e Politiche del lavoro definisce con un testo coordinato le direttive[27] per "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche". La procedura di accreditamento è finalizzata all'introduzione di standard di qualità nel sistema della formazione e dell'orientamento ed ha come destinatari le sedi operative di soggetti attuatori pubblici e privati. L'accreditamento è rilasciato in relazione ad una o più macrotipologie previa verifica del possesso di determinati requisiti oggettivi.

[26] *Secondo il dettato dell'art. 158 della LR n. 14/99 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"*

[27] *DGR n. 1510 del 21/11/02 e DGR n. 1687 del 20/12/02, che prevede integrazioni e modifiche alla DGR 1510 citata.*

La procedura deve rispettare un determinato iter. Per i soggetti di recente costituzione o che non siano in grado di dimostrare il livello di efficacia nelle attività precedentemente realizzate e le interrelazioni con il sistema sociale economico produttivo viene rilasciato un accreditamento temporaneo di 24 mesi.

13 *Provincia Autonoma di Trento*

Deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2002, n. 3306

Conferma con parziali modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 3576 di data 28 dicembre 2001 avente ad oggetto: Sistema di accreditamento per l'attivazione di azioni a cofinanziamento FSE – specificazione requisiti (art. 7 comma 5 DPGP n. 33-51/ Leg di data 27.12. 2000), determinazione documentazione (art. 8 comma 3 DPGP citato), specificazione requisiti per le sedi temporanee (art. 15 comma 2 DPGP n. 33-51/Leg di data 27.12.2000)).

La Giunta provinciale conferma, con parziali modifiche ed integrazioni la deliberazione n. 3576 del 28 dicembre 2001 relativa al "Sistema di accreditamento per l'attivazione di azioni a cofinanziamento FSE – specificazione requisiti (art. 7 comma 5 DPGP n. 33-51/Leg del 27/12/ 00), determinazione documentazione (art. 8 comma 3 DPGP citato), specificazione requisiti per le sedi temporanee (art. 15 comma 2 DPGP citato)".

La Giunta conferma, altresì, che il soggetto accreditato dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 26 Legge Provinciale n. 21/87 e dell'art.15 comma 3 del DPGP n. 33-51 del 27/12/00 e s.m., all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore dei corsisti preso l'INAIL ed alla stipula di idonee polizze assicurative che coprano i rischi per l'intera durata delle azioni formative, prevedendo dei massimali minimi.

Nella stessa delibera si stabilisce, infine, che le sedi formative accreditate nel 2002 rimarranno accreditate per il termine previsto dall'art. 10 del DPGP 33-51 su citato, salvo quanto previsto dall'art. 11 del medesimo regolamento.

In allegato al presente provvedimento sono specificati i requisiti richiesti per l'accreditamento delle sedi formative relativi sia al soggetto giuridico richiedente l'accreditamento, sia alla singola sede formativa oggetto di accreditamento che può essere anche una sede a carattere temporaneo.

14 *Regione Abruzzo*

Deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2002, n. 1056

Disposizioni per la realizzazione delle attività di formazione delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). Anno 2002.

La Giunta regionale della regione Abruzzo ha deliberato l'approvazione delle disposizioni contenute nell'allegato B alla deliberazione stessa, relative alle attività di formazione delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali previste nell'anno 2002, e dello schema predisposto nell'allegato C costituito dai responsabili delle AFPP e delle sedi operative al fine di uniformare i progetti formativi dei corsi.

15 *Regione Piemonte*

Deliberazione Giunta Regionale del 20 gennaio 2003, n. 4-8214

Approvazione Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) a.f. 2003-2004-2005 – L.R. 63/95 – contenente l'atto di indirizzo per la formulazione dei Bandi provinciali ai sensi della L.R. 44/00. Spesa prevista Euro 109.000.000,00.

La Giunta regionale approva il testo della direttiva pluriennale[28] finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (a.f.2003-2004-2005) ed autorizza la Direzione Regionale Formazione professionale e lavoro a formalizzare le "Indicazioni di dettaglio per la predisposizione dei bandi provinciali" e ad approvare il manuale di valutazione di riferimento, dove saranno specificati gli item per cui le Province potranno predisporre specifici criteri di valutazione.

L'offerta formativa dovrà rispondere ai fabbisogni professionali rilevati sul territorio regionale e a tal scopo verranno istituiti su più misure del POR interventi diretti a:

- incentivare l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti e a prevenire la dispersione scolastica
- incentivare l'inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati
- sostenere la formazione superiore
- incentivare la formazione permanente e quella lungo tutto l'arco della vita
- sostenere l'accesso e la partecipazione delle donne al lavoro e/o alla formazione profes

[28] *Per l'attuazione delle attività riferite all'anno formativo 2003/04 è prevista una spesa complessiva di Euro 109.000.000/00.*

sionale

- sostenere i percorsi formativi per i soggetti non occupabili individuati dai Centri per l'impiego
- sostenere l'evento delle olimpiadi 2000-2006.

Beneficiari dei contributi sono gli operatori accreditati appartenenti alle categorie di ente pubblico, ente senza fine di lucro, consorzio e/o società consortile, associazione temporanea, che svolgano azioni formative a favore di soggetti disoccupati o inoccupati. Sono ammissibili tutte le azioni riscontrabili nel Complemento di programmazione e rispetto ad ogni misura dovranno essere perseguiti degli obiettivi strategici. Le Province in base alle risorse disponibili dovranno ricorrere ad una procedura aperta di selezione dei progetti a mezzo bandi. A seguito del processo di valutazione si provvederà a redigere apposite graduatorie e ad approvare e finanziare i corsi per anno formativo.

16 *Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia*

Deliberazione della Giunta regionale del 30 ottobre 2002, n. 3673

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità, direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale-anno 2002. Integrazione

Con il presente provvedimento la Giunta , ad integrazione delle precedenti deliberazioni, approva le direttive programmatiche (riportate in allegato) e il preventivo di spesa del Piano regionale di formazione professionale anno 2002-2003. In sede di impostazione del Piano Regionale di Formazione, visto l'elevato numero di richieste di partecipazione ai corsi di estetista, si è deciso di assegnare ulteriori fondi per la realizzazione di un numero sufficiente di suddetti corsi nell'anno corrente. Inoltre è stato variato il preventivo di spesa del Piano, utilizzando i fondi residui dell'esercizio 2002, per assicurare il finanziamento delle iniziative di qualificazione di base post obbligo e di iniziative integrate in materia di obbligo formativo e obbligo scolastico. Per quanto riguarda invece il Programma Operativo Regionale vengono garantite la diffusione di informazioni e le verifiche periodiche da parte di un apposito Comitato di sorveglianza. Le spese connesse a tali attività sono a carico dello stesso POR e, data la natura dei beni e dei servizi da utilizzare, si è ritenuto opportuno eseguirle in economia, rinunciando alle for

me di contrattazione ordinaria. Inoltre, per la ristrutturazione degli enti di formazione il decreto ministeriale del 30 giugno 2001 ha assegnato risorse alle Regioni, prendendo in particolare considerazione le carenze e le criticità che possono pregiudicare le procedure di accreditamento degli stessi enti attualmente in corso, ed individuando oltre agli obiettivi e alle risorse anche le azioni finanziabili.

17 *Regione Lombardia*

Deliberazione Giunta Regionale del 07 febbraio 2003, n. 7/12008

Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa" per l'anno formativo 2003/2004.

La Giunta regionale approva il documento[29] "Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa" per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi per l'annualità 2003/2004". Le attività formative hanno raggiunto un livello di articolazione e di dimensione tale da imporre uno sforzo di armonizzazione e semplificazione del sistema regionale, un nuovo sistema di relazioni pattizio tra attori pubblici e privati coinvolti nella filiera formazione-lavoro basato sull'accreditamento. L'offerta formativa dovrà essere mirata, integrata, semplificata e qualificata, si dovrà tener conto delle priorità comunitarie e del rispetto delle pari opportunità. La costruzione di un'offerta organica presuppone la costruzione di una rete territoriale ed un piano di riordino delle strutture pubbliche. Le province sono chiamate a partecipare attivamente alla programmazione definendo i fabbisogni e le azioni necessarie a livello locale e dando piena realizzazione agli obiettivi prefissati nelle linee d'indirizzo. Importante anche ai fini della certificazione sarà la definizione di un modello che preveda degli standard minimi riferiti ai percorsi che prevedono il rilascio di una qualifica. Le maggiori innovazioni riguarderanno l'obbligo formativo e le attività realizzate dai CFP pubblici trasferiti.

Le nove aree di attività previste sono: orientamento e inserimento lavorativo, sviluppo e sostegno dell'offerta formativa per soggetti in obbligo formativo, sostegno e accompagnamento all'integrazione di soggetti svantaggiati, percorsi formativi a favore di soggetti disoccupati o inattivi con titoli di studio medio-bassi, formazione superiore e alta formazione, formazione conti

[29] *Riferimenti normativi: QCS Ob. 3 (Dec. CE 1120/2000); POR Ob. 3 FSE (Dec. CE 2070/2000); di programmazione (dgr del 22/10/00 n. 2793); Programma triennale della formazione professionale (dcr 7/631del 19/11/02)*

nua e permanente, sviluppo dell'imprenditorialità, contributi e incentivi, politiche della formazione e servizi per l'impiego.

18 *Regione Umbria*

Regolamento regionale del 4 marzo 2003, n. 4

Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

Il presente regolamento disciplina le competenze e le attività dell'operatore socio-sanitario[30] e prevede corsi di formazione organizzati per l'acquisizione della qualifica. I corsi per l'acquisizione della qualifica sono organizzati dalle unità sanitarie locali ed ospedaliere della Regione. Ai fini del relativo svolgimento degli stessi corsi il soggetto incaricato dell'organizzazione e della gestione deve procedere alla nomina una direzione didattica unica e del tutor, e deve provvedere in merito alle assicurazioni obbligatorie degli studenti.

La giunta regionale stabilisce annualmente, sulla base del piano di formazione del settore, il numero di operatori sanitari da formare, i corsi da assegnare alle aziende sanitarie e agli organismi autorizzati. Questi ultimi emanano il bando per l'iscrizione contenente le modalità di accesso al corso, dandone adeguata pubblicità. Entro termini perentori vanno inoltrate le domande di partecipazione direttamente all'ente gestore. Il programma dei corsi di formazione è articolato in moduli, secondo quanto previsto dall'art.5 della L.R. 13/2002[31] .

La Regione riconosce altresì gli attestati di qualifica rilasciati da altre Regioni italiane, stabilisce alcuni titoli equipollenti e quantifica il cre

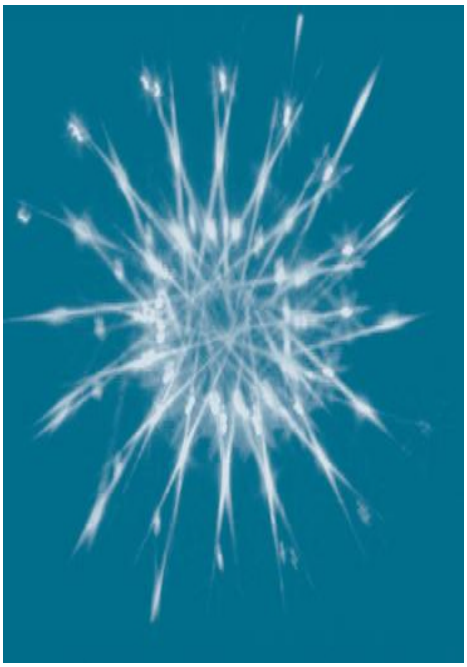

[30] *Si tratta di un provvedimento attuativo della legge regionale 17 luglio 2002, n.13 che regola le attività di tale figura professionale e l'iter per il raggiungimento della qualifica.*

[31] *Ai sensi di tale articolo il corso è articolato in:*

a) *Un modulo di base per l'acquisizione delle competenze di base*
b) *Un modulo professionalizzante per l'acquisizione di saperi e tecniche professionali e relazionali tipici dei processi di tale attività , suddiviso a sua volta in ore di teoria, in esercitazioni e simulazioni in aula ed, infine, in 450 ore di tirocinio lavorativo.*

dito formativo da attribuire a titoli e servizi pregressi. Al termine dei corsi gli allievi dovranno sostenere un esame davanti ad apposita commissione regionale e al superamento delle prove verrà rilasciato un attestato.

19 *Regione Emilia Romagna*

Deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2003, n. 177

Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale.

Tale deliberazione concerne un riordino delle direttive emanate dalla Giunta, relative alla tipologia di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale. Pertanto, vengono adottate queste modifiche, in coerenza, tra l'altro, con il POR, con il complemento di programmazione e con la delibera n. 440 del 19 dicembre 2002[32], con la quale si opera una revisione dell'accreditamento per la formazione professionale[33]. Contestualmente si prevede che quanto non espressamente modificato, con gli allegati di cui alla nota 2, delle direttive attuative 1997/1999[34] rimane valido ed operante e si proroga fino al 31 dicembre 2003 la validità dell'accreditamento degli organismi inseriti nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.

IL POR Obiettivo 3, relativo agli anni 2000-2006 viene attuato attraverso il finanziamento di progetti semplici e integrati. Le azioni sono classificate sia come "azioni rivolte a persone, a sistemi e a misure di accompagnamento", sia sulla base del sistema di codifica nazionale informativo "Monit200" predisposto con il supporto dell'Isfol. L'attività formativa deve essere organizzata ed erogata da organismi accreditati nell'ambito di tre tipologie di azione: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente. Gli organismi potranno, inoltre, richiedere l'accreditamento per ambiti speciali: attività rivolte ad utenze speciali, apprendistato, formazione a distanza e open learning. L'accreditamento viene rilasciato dalla Regione previa verifica di requisiti generali e

[32] La delibera concerne "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche del lavoro - Biennio 2003/204" su proposta della Giunta Regionale n. 2359 del 02/12/02.

[33] Ci sono quattro allegati, come parte integrante del provvedimento, rispettivamente: 1 Tipologie di azione, 2 Linee guida per l'accreditamento degli organismi di formazione, 3 Allegato tecnico al modello regionale di accreditamento, 4 Allegato tecnico per l'accreditamento degli organismi di formazione certificati. Questi allegati sostituiscono integralmente i capitoli I e III della delibera di cui alla nota 3 delle direttive attuative.

[34] Delibera n. 1475 del 01/08/97; Delibera n. 528 del 20/04/99; Delibera n. 539 del 01/03/00; Delibera n. 1697 del 10/10/00.

specifici per i singoli ambiti. Una procedura a parte è prevista per l'accreditamento degli organismi di formazione già certificati.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

20 *Regione Basilicata*

Legge Regionale del 2 gennaio 2003, n. 4

Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.

Tale provvedimento disciplina le forme e le modalità di finanziamento, da parte della Regione Basilicata, delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati. Fra tali attività rientrano le seguenti tipologie: ricerca fondamentale, ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitiva, cioè la concretizzazione dei risultati della ricerca in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi. Nell'ambito delle indicate tipologie il Piano Regionale di ricerca e sviluppo a durata triennale individua le aree d'indagine ed i campi d'intervento maggiormente aderenti alle esigenze regionali. Per l'attivazione degli interventi di ricerca la Giunta emana specifici avvisi ad evidenza pubblica. E' previsto un regime di aiuto in forma di sovvenzione a fondo perduto, calcolata sulla base dei costi ammissibili sostenuti. L'intensità di aiuto maggiore (fino al 100% delle spese lorde) riguarda l'attività di ricerca fondamentale.

LAVORO

21 *Provincia Autonoma di Bolzano*

Deliberazione della Giunta provinciale del 23 dicembre 2002, n. 4866

Revoca delle proprie deliberazioni del 22.4.1996, n. 1684 e del 4.11.1996, n. 5282. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi in ambito delle Pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge provinciale del 10 agosto 1989, n. 4.

La Giunta provinciale revoca le deliberazioni n. 1684 del 22/04/96 e n. 5282 del 04/11/96 relative ai criteri ed alle modalità per la concessione di contributi in ambito delle Pari opportunità e contestualmente approva dei nuovi criteri di valutazione di merito dei progetti descritti nell'allegato B del presente provvedimento[35]. Le

[35] *I criteri sono la rilevanza (40 punti), la qualità ed il metodo (30 punti), caratteristiche della richiedente (15 punti), budget e rapporto costi-benefici (15 punti)*

singole rappresentanti dell'iniziativa o gruppi di donne devono presentare un modello di dichiarazione di costituzione del gruppo indicante le generalità delle singole componenti e il rappresentante nominato dalle stesse.

22 Regione Liguria

Legge regionale del 02 gennaio 2003, n. 3

Riordino ed alla semplificazione di tutta la normativa relativa in materia di artigianato.

La presente legge provvede, con l'abrogazione di ventiquattro leggi vigenti in materia, al riordino ed alla semplificazione di tutta la normativa relativa al settore artigianato in quanto la stessa non rispondeva più ad esigenze di chiarezza e di rapidità operativa[36]. Beneficiari degli interventi regionali sono le imprese singole, i consorzi e le società consortili, che presentano i requisiti e i limiti dimensionali stabiliti dalla presente legge, aventi sede in Liguria e riguardanti iniziative realizzate in tale regione. Sono costituiti organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e vengono disciplinate specifiche attività artigiane, quali quella di estetista. Allo scopo di acquisire gli elementi informativi e conoscitivi utili per gli interventi, la Regione promuove un'attività permanente di rilevazione e di analisi delle problematiche del settore attraverso un Osservatorio regionale per l'artigianato. E' istituito, altresì, un Fondo regionale per il finanziamento delle imprese singole e associate ed è agevolato l'accesso al credito delle imprese mediante appositi interventi. La programmazione regionale del settore si articola in un Programma triennale e piani annuali di attuazione degli interventi.

[36] *In particolare è prevista una nuova disciplina dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità; vengono istituiti i centri di assistenza nonché un fondo regionale per l'artigianato presso la F.I.L.S.E. ove confluiranno le risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate al comparto; infine viene ridefinito il sistema delle garanzie e del credito*

23 Regione Toscana

Deliberazione del 23 dicembre 2002, n. 1431

L.R. 52/98 – attività socialmente utili: autorizzazione alla prosecuzione dell'attività.

La Giunta regionale della regione Toscana ha deliberato l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività socialmente utili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, da parte degli Enti utilizzatori che non abbiano completato la stabilizzazione occupazionale dei "lavoratori socialmente utili" attualmente impegnati prevista dalla "Con

venzione Regione Toscana – Ministero del Lavoro", sottoscritta in data 4 giugno 2002 ed approvata con deliberazione G. R. n. 449 del 13 maggio 2002.

Con la delibera viene richiesto agli Enti utilizzatori di indicare nell'atto amministrativo di proroga anche il percorso di stabilizzazione occupazionale per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili; di precisare che la quota del 50% dell'assegno di utilizzazione precedentemente a carico dello Stato, troverà copertura con le risorse provenienti dalla Convenzione e sarà corrisposto all'Inps con le stesse modalità già in vigore; di affidare alle competenti strutture del Dipartimento politiche formative e beni culturali la predisposizione degli atti amministrativi per l'erogazione alle Province delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla regione Toscana con il rinnovo della Convenzione 2003 con il Ministero del Lavoro.

24 *Friuli Venezia Giulia*

Decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2002, n. 0401/Pres

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,11,14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/ 2002 recante" Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione.

Il presente decreto approva il Regolamento di esecuzione di cui agli art. 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della L.R. n. 12 del 22/04/02 recante "Disciplina organica dell'artigianato"[37].

In particolare, con l'art. 9 si procede all'individuazione delle attività che possono rientrare nell'esercizio delle imprese artigiane e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive o da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività; con l'art. 11 si definiscono i limiti dimensionali dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e si individuano le attività per ciascun settore[38]; con l'art. 14 si definiscono i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.); con l'art. 15 si definiscono le procedure di revisione dell'A.I.A.; con l'art. 23 si definiscono le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano; con l'art. 40 si stabilisce che le giornate di apertura[39] devono essere compensate, entro un anno

[37] *Pubblicata sul S.S. n. 7 del B.U.del 26/04/02, n. 17*

[38] *Le attività, riportate nell'Allegato A, sono individuate sulla base delle definizioni di cui agli art. 16-17 e 18 del presente decreto*

[39] *Sono definite all'art. 38 comma 1 lettera b) ed all'art. 39 della L.R. n. 12/2002.*

dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva, con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali.

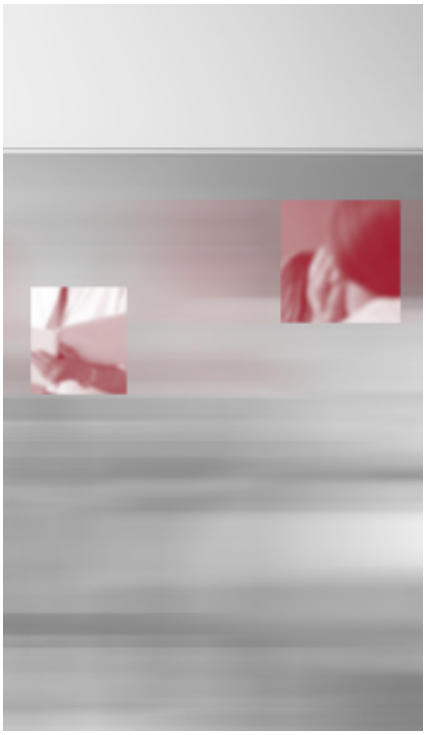

25 *Regione Piemonte*

Deliberazione della Giunta regionale del 23/12/02 n. 72-8118

Atto di indirizzo in merito all'attuazione da parte dei Servizi per l'impiego del Piemonte delle previsioni del dlgs. 181/2000 e del DPR 442/2000.

Questa deliberazione è un atto di indirizzo in merito all'attuazione da parte dei Servizi per l'impiego del Piemonte delle previsioni del dlgs. 181/2000[40] e del DPR 442/2000[41] . In particolare si incarica il responsabile della Direzione formazione professionale-lavoro di formulare una circolare in cui si diano indicazioni in via transitoria in attesa dell'emanazione della preannunciata normativa statale di modifica del dlgs. 181/2000 in merito alla modalità di gestione dei criteri di classificazione delle persone in cerca di occupazione introdotti dal citato decreto (artt.1 e 2) in relazione a quelli previsti dalla Legge 56/87 (art 10) adottando l'elenco anagrafico e la scheda professionale previsti dal DPR 442/00 (artt 4 e 5) nonché al computo ed al trattamento dell'anzianità di disoccupazione (art 4 dlgs. 181/2000; art 10 Legge 264/49 modificato dall'art 10 Legge 56/87) per superare delle soluzioni transitorie adottate nelle diverse province.

[40] Il suddetto decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154), reca disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

[41] Si tratta di un regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (riportato in Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36).

26 *Regione Veneto*

Deliberazione Giunta Regionale del 20 dicembre 2002, n. 3787

Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo: modalità operative e strumenti di lavoro.

Con questo provvedimento la Giunta Regionale approva i criteri e le modalità per l'avvio di progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo delle persone con disabilità. La finalità è quella di offrire a tali soggetti opportunità di integrazione in ambienti lavorativi promuovendo l'acquisizione di un ruolo sociale attivo nella comunità. Destinatari del progetto sono disabili con sufficiente autonomia personale che siano in possesso d'invalidità civile certificata per i quali si evidenzi l'opportunità di attivare un percorso di integrazione in ambiente lavorativo idoneo, gestito dalla Azienda ULSS sulla base di una convenzione con il soggetto interessato.

27 *Regione Basilicata*

Legge Regionale del 27 gennaio 2003, n.6

Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).

La presente legge regionale stabilisce che i lavori socialmente utili possono proseguire dal 1 gennaio 2003 - al 30 giugno 2003 usufruendo dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n.60[42] e anche di quelli previsti dalla legge regionale 30 dicembre 2002, n. 40.

Con la presente legge viene inoltre stabilito che nei Comuni con una popolazione tra i 3000 e i 5000 abitanti la percentuale di stabilizzazione del 30% debba essere raggiunta entro il 30 giugno 2003.

Fermo restando quanto previsto dall'art 2, comma 2, dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 5, comma 2, della L.R. 7 dicembre 2000, n. 40 , l'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60 è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 4 , comma 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 26[43] . La presente legge apporta anche modifiche all'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40.

[42] *L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, che sancisce le norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili. (B.U. 12 dicembre 2000, n. 72). Con questa legge la Regione Basilicata disciplina le attività socialmente utili con l'obiettivo del progressivo inserimento dei lavoratori socialmente utili, attraverso politiche di stabilizzazione occupazionale.*

[43] *L.R. 5 luglio 2002, n. 26 che prevede modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7-12-2000 n. 60 come modificata dalle Leggi Regionali 22-5-2001 n. 23, 6-9-2001 n. 35, 18-1-2002 n. 9 e 3-4-2002 n. 14 - in materia di lavoratori socialmente utili. (B.U. 8 luglio 2002, n 46)*

28 *Regione Lombardia*

Deliberazione Consiglio Regionale del 17 dicembre 2002, n. VII/682

Ordine del giorno relativo alla legge finanziaria 2003: interventi in tema di pari opportunità.

Il Consiglio regionale, tenuto conto che la modifica del Titolo V della Costituzione attribuisce, tra l'altro, nuove competenze alle Regioni in materia di pari opportunità, approva l'odg n. 681, relativo agli interventi in detta materia. L'art.3 della Legge Costituzionale n.3/2001 prevede che le leggi regionali rimuovano gli ostacoli sulla strada della piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed economica. Pertanto, dato che l'impegno complessivo di spesa per il 2003, sul capitolo delle pari opportunità ammonta a soli Euro 77.000/00, la Regione si impegna ad attribuire risorse adeguate agli organi che hanno il compito di promuovere la parità tra i generi.

29 *Regione Umbria*

Deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2002, n. 1706

Approvazione del Masterplan dei servizi per l'impiego dell'Umbria.

La Giunta della Regione Umbria ha approvato il Masterplan dei servizi per l'impiego dell'Umbria e ha dato mandato al Servizio politiche attive del lavoro di porre in atto gli adempimenti ad esso connessi.

Il Masterplan costituisce la strategia ed il programma di lavoro per l'innovazione dei servizi per l'impiego in Umbria così come disposto dalla Strategia europea per l'occupazione e successivamente dal Quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 3 e del Programma operativo regionale.

Il Masterplan consentirà di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro attivando funzioni di orientamento, consulenza alle imprese e assistenza mirata alle fasce deboli.

Gli obiettivi, in sintesi, sono finalizzati a:

- conoscere tutti gli aspetti relativi alle risorse umane, tecnologiche, logistiche e funzionali dei centri per l'impiego dell'Umbria;
- individuare azioni volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi per l'impiego;
- definire standard di funzionamento

qualitativi e condivisi;

- stabilire scadenze entro le quali verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati anche attraverso l'individuazione di indicatori di qualità.

Il processo di innovazione dei servizi per l'impiego in Umbria preesiste al Masterplan (processo già in atto anche secondo le previsioni della L.R. 41/98[44]), ma quest'ultimo vi apporta un valore aggiunto che consiste nel fatto che il Masterplan:

- regionalizza il modello in essere, portando omogeneità all'interno di un percorso che altrimenti potrebbe disgregare le esperienze e rendere poco comunicanti le prassi provinciali;
- consente di socializzare e trasferire da un sistema provinciale all'altro le buone prassi, gli strumenti e le soluzioni più efficaci, garantendo al sistema omogeneità di risposte a identiche domande;
- favorisce la diagnosi continua dei mutamenti dell'evoluzione dei fabbisogni di competenza e formazione del personale;
- consente il controllo dello sviluppo del processo di innovazione ed il raggiungimento di standard minimi e di qualità attraverso un set di indicatori condiviso e pone in evidenza le necessità di assistenza tecnica;
- introduce, nella gestione del processo, una componente tecnologica che istituisce presso l'Agenzia Umbria Lavoro una banca dati regionale del percorso complessivo.

30 *Regione Molise*

Legge Regionale del 27 gennaio 2003, n. 2

Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario.

La Regione Molise ha istituito un fondo presso la "FINMOLISE S.P.A." il fondo per le imprese ad alto rischio finanziario. Il fondo dovrà essere utilizzato per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali da costituirsi da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva denominati "Confidi". In base alla seguente legge si deve intendere per:

- "fondo" il fondo di garanzia per le imprese ad elevato rischio finanziario;
- e per "confidi" i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi.

[44] Legge regionale del 25 novembre 1998, n. 4, che istituisce norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego.

I contributi possono essere concessi ai Confidi, a condizione che essi costituiscano speciali fondi di garanzia separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito e finanziari che concedono finanziamenti a medio e lungo termine, a favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario che operano nel Molise. Per piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario si intendono le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari al 50% dell'importo del finanziamento. Tali imprese possono accedere ai fondi una volta sola, ed i finanziamenti non potranno mai superare l'importo massimo di 2.600.000, 00 Euro per ogni soggetto. Per accedere ai fondi è necessario presentare una domanda che deve essere inviata alla " Regione Molise – Assessorato alle attività produttività produttive" nella quale deve essere indicato:

- l'ammontare del contributo richiesto;
- il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, la filiale o lo sportello;
- la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il Confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste;
- bilancio approvato relativo all'ultimo anno o se non ancora approvato quello dell'anno precedente con la relazione di accompagnamento.
- copia dell'atto costitutivo.

Il fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario per il quale si richiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità dei confidi;
- essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste.

Per la concessione del contributo la FINMOLISE delibera l'assegnazione del contributo ripartito nel seguente modo:

a) il 30% dello stanziamento in parti uguali fra tutti i confidi richiedenti ed ammessi
b) il 35 % in proporzione al numero di consorziati e/o soci

c) il 35% dello stanziamento in proporzione al monte complessivo degli affidamenti attivati da ciascun Confidi.

I Confidi ai quali sono stati concessi i contributi devono inviare alla FINMOLISE entro il 31 marzo una relazione firmata dal legale rappresentante in cui venga attestato:

- l'ammontare dei prestiti garantiti;
- l'elenco dei beneficiari, con l'indicazione dei finanziamenti deliberati, della rispettiva scadenza, dell'importo della garanzia prestata, della percentuale in rapporto al finanziamento e l'eventuale nominativo del soggetto cogarante con relativa percentuale di garanzia;
- l'elenco delle garanzie escusse distinto per banca con relativo importo pagato;
- l'ammontare del fondo per le imprese ad elevato rischio finanziario;
- il rendiconto delle spese di gestione del fondo per le imprese al elevato rischio finanziario.

31 *Regione Veneto*

Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 dicembre 2002, n. 101

Programma di iniziative regionali in materia di pari opportunità tra uomo e donna per l'anno 2002. (Legge regionale 20 dicembre 1987, n.62).

La presente delibera approva il programma di iniziative regionali in materia di pari opportunità tra uomo e donna per l'anno 2002 allegato[45], di cui alla L.R. del 30/12/87 n. 62[46] istitutiva della Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna; stabilisce che la Giunta regionale darà attuazione alle iniziative previste tramite la competente Direzione e la citata Commissione; autorizza la Giunta ad apportare modifiche ed integrazioni al programma solo in relazione a motivate esigenze e sulla base di precise richieste presentate dalla Commissione; rinvia a successivo provvedimento l'approvazione del programma di iniziative per l'anno 2003.

[45] La previsione di spesa complessiva del programma è di Euro 181.500/00 ed esso è suddiviso in ricerche (euro 95.200/00), progetti europei (vedasi voce funzionamento), progetti comunicazione e rete (euro 44.700/00), convegni e seminari (euro 23.100/00) e funzionamento (euro 18.500/00).

[46] Legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62. (B.U. n. 76 del 31-12-1987).- Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.Tale legge istituisce la suddetta Commissione, ne regola le funzioni e la composizione, disciplina la presidenza e la durata in carica dell'organo nonché il programma e la normativa finanziaria.

32 *Provincia Autonoma di Bolzano*

Decreto del Presidente della Provincia del 17 dicembre 2002, n. 50

Programma d'esame di fine apprendistato/lavorante artigiano per la professione fumista.

Con il presente decreto viene emanato il regolamento del programma d'esame di fine apprendistato/lavorante artigiano per la professione fumista. L'esame è composto da una prova pratica divisa in diverse parti tecnico-lavorative e da un colloquio tecnico-professionale. Sono fissati i criteri di valutazione ponderati in percentuale ed il sistema di punteggio per la valutazione dei candidati. Con il superamento delle due prove si ottiene un attestato e il diploma di lavorante artigiano.

33 *Provincia Emilia Romagna*

Legge regionale del 12 marzo 2003, n. 2

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Il Consiglio regionale ha approvato la presente legge sull'assistenza, che si ispira ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e che costituisce una evoluzione della legge nazionale n. 328[47] dell'8 novembre 2000.

La L.R. del 12 marzo 2003, n. 2, in conformità a quanto previsto dalla L.R. del 21 aprile 1999, n.3[48] , detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Gli interventi comprendono prestazioni e attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, e sono rivolti, indipendentemente dalle condizioni economiche, ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione europea, agli stranieri, ai minori stranieri, ai soggetti di cui agli articoli del dlgs. 25 luglio 1998, n.286[49] ed agli apolidi.

L'assistenza è garantita dal Comune di residenza o dal Comune nel cui territorio si è manife

[47] *Legge quadro per la realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali, che assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*

[48] *Riforma del sistema regionale e locale*

[49] *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

stata la necessità, dal momento che hanno diritto, al sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche coloro che occasionalmente si trovano sul territorio regionale. Le risorse finanziarie del sistema integrato sono costituite da fondi statali, fondo sociale regionale e fondo sociale locale.

I Comuni hanno funzione di programmazione, coinvolgendo tutti i soggetti che erogano i servizi, sia pubblici che privati, in particolare quelli del terzo settore. Le Province svolgono un ruolo di raccordo tra la programmazione regionale e la pianificazione locale, la Regione ha compiti di programmazione, di coordinamento e di indirizzo.

I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sia pubblici che privati, operanti in Emilia Romagna, potranno erogare i propri servizi previo accreditamento. Il Consiglio regionale stabilisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento, con la finalità di garantire la trasparenza dei soggetti gestori e la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni erogate. La Regione, con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, stabilisce le caratteristiche e il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali.

34 *Regione Toscana*

Deliberazione Giunta Regionale del 23 dicembre 2002, n. 1434

Approvazione nuovo testo del Complemento di programmazione del POR Ob. 3 - Regione Toscana 2000-2006.

Con questo provvedimento la Giunta Regionale approva le modifiche e le integrazioni al Complemento di programmazione del Programma Operativo Regionale[50], obiettivo 3 della regione Toscana per gli anni 2000/2006, così come approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27/11/02, nonché il nuovo testo integrato di tale documento. Il Complemento consta di una parte generale completa dell'elenco delle misure programmate, dei relativi aspetti attuativi e del piano finanziario e di una seconda parte contenente le singole schede di misura. Per ogni misura identificata sono descritte le linee d'intervento, le tipologie di azioni e il con

[50] *Approvato con Decisione C(2000)2075 della Commissione Europea il 21/11/00 e relativa presa d'atto della Giunta Regionale con Deliberazione n. 1294 del 04/12/00.*

tenuto tecnico, la normativa di riferimento, la coerenza esterna e interna della misura, gli indicatori di monitoraggio e di realizzazione dell'impatto e dell'avanzamento procedurale.

35 *Regione Umbria*

Determinazione dirigenziale del 26 febbraio, 2003, n. 1304

Disposizioni per la presentazione di progetti da cofinanziare con il contributo del Fondo sociale europeo obiettivo 3 - Misura D.2: adeguamento delle competenze della Pubblica amministrazione- Azioni a favore delle Amministrazioni locali.

Tale provvedimento[51] riguarda le disposizioni per la presentazione di progetti da cofinanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo obiettivo 3 - Misura D.2 - relativi alle politiche di valorizzazione del capitale umano delle amministrazioni locali della regione nell'ambito di 31 azioni suddivise in cinque aree di intervento[52] . Per ciascuna azione sono descritte le finalità, il numero di edizioni corsuali la durata e gli importi previsti. Per essere dichiarati ammissibili i progetti presentati devono riguardare l'insieme delle azioni previste in ciascuna delle cinque aree d'intervento. Destinatari degli interventi sono i dipendenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane della Regione. La presentazione e gestione dei progetti presenta diverse fasi procedurali. La delega a terzi dell'attività formativa generalmente vietata è possibile solo in casi particolari debitamente motivati. Le proposte con la relativa documentazione dovranno essere presentate alla Regione da organismi di formazione pubblici e privati, nonché da società di consulenza, ricerca e assistenza che abbiano tra le finalità statutarie la formazione. A seguito della valutazione dei progetti ammissibili a finanziamento verranno approvate le graduatorie e saranno ripartiti in percentuale i finanziamenti. Tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei progetti dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi dei corsi o sedi amministrative, o presso le sedi operative in modo che la Regione possa effettuare in qualsiasi momento verifiche di controllo.

[51] *Riferimenti normativi: POR (Dec CE n. 2065 del 31/08/00); Complemento di programmazione (DGR n. 916 del 02/08/00); Direttive attuative del POR Ob 3 (2000/2006) per l'anno 2003 (DGR del 22/02/03 n. 40)*

[52] *Area tecnologico informatica, Area processi organizzativi e qualità nella pubblica amministrazione, Area comunicazione, Area decentramento, Area innovazione amministrativa.*

36

Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2003, n. 40

Direttive attuative POR Ob.3 (2000-2006) Regione Umbria per l'anno 2003.

Tale deliberazione concerne le direttive a cui si atterranno, per l'anno 2003, le regioni e le province nell'attuazione del Programma Operativo Regionale, con la relativa ripartizione delle risorse per l'annualità. Le direttive vanno inserite nel quadro del Patto per lo sviluppo stipulato dalla Regione con le autonomie locali e le forze economico-sociali. Due tabelle illustrano la ripartizione delle risorse per il 2003 tra la Regione e le Province. Deve, inoltre, essere attuata la riserva finanziaria a favore delle aree Obiettivo 2, prevista nel piano finanziario del POR. Va riconsiderato, poi, il tema dell'alta formazione e della ripartizione delle competenze in tale ambito tra Regione e Province. Per quanto riguarda infine l'accreditamento delle sedi formative viene disciplinato il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del regolamento e del dispositivo approvato in attuazione del D.M. 166/2001.

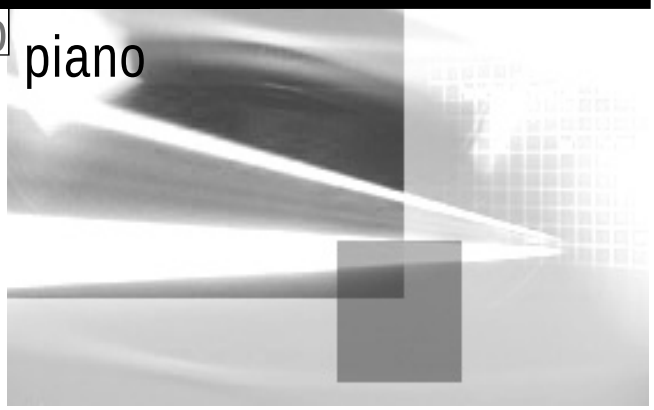

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 77 la Legge 28 marzo 2003, n. 53 denominata "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", cosiddetta Legge Moratti (dal nome del Ministro proponente).

In riferimento al titolo, si pone in evidenza come, con l'emanazione di tale legge, il Governo sia stato delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore (che, in mancanza di espresse indicazioni al riguardo, dovrebbe coincidere con il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale), "uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale" (art. 1, comma 1).

La legge delega risulta composta di **sette articoli** relativi, rispettivamente, ai seguenti ambiti tematici:

Art.1 Finalità, tempi e piano programmatico di interventi finanziari a sostegno di una serie di provvedimenti aventi ad oggetto, ad esempio, la riforma degli ordinamenti, l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico, la valorizzazione professionale del personale docente e le iniziative di formazione iniziale e continua del personale, la valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, gli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, nonché gli interventi di orienta

mento contro la dispersione scolastica e per assicurare "la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione";

Art. 2 Enucleazione dei principi e criteri direttivi per la creazione del sistema educativo di istruzione e di formazione da definirsi nei decreti legislativi di cui all'art. 1 della Legge. Tra questi si sottolineano quelli più rilevanti:

- la promozione dell'apprendimento in tutto l'arco della vita;
- il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione;
- l'assicurazione a tutti del diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; ridefinizione ed ampliamento dell'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione e dell'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della L. 144/99 e successive modificazioni.
- l'articolazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nella scuola dell'infanzia (di durata triennale), in un primo ciclo (comprensivo di scuola primaria, della durata di cinque anni, e scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni) e in un secondo ciclo (comprensivo del sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale);
- il conseguimento di titoli e qualifiche professionali di differente livello, che fanno seguito al conseguimento di profili educativi, culturali e professionali realizzati nei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, valevoli su tutto il territorio nazionale se "rispondenti ai livelli essenziali di prestazione" e ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale;
- l'assicurazione e l'assistenza alla possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei e di passare da questo sistema a quello dell'istruzione e formazione professionale e viceversa;
- la previsione di piani di studio personalizzati che, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica, contengano un nucleo fondamentale, omogeneo su

base nazionale che, allo stesso tempo, rispecchi l'identità nazionale e preveda una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico di tali Enti.

Art. 3 Elencazione dei principi e criteri direttivi da tener presenti nei decreti legislativi, di cui all'art. 1, volti a dettare le norme generali sulla valutazione degli apprendimenti degli studenti e del sistema educativo di istruzione e formazione. Tra questi si segnalano:

- l'affidamento della valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonchè la certificazione delle competenze da essi acquisite ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione da loro frequentate;
- l'effettuazione, da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
- la considerazione e valutazione, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei cicli d'istruzione, delle competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo stesso, nonché le relative competenze riguardo le modalità di svolgimento.

Art. 4 Previsione di principi e criteri direttivi per l'adozione, da parte del Governo, di un apposito decreto legislativo (su proposta del Ministro del MIUR, di concerto con i Ministri del Lavoro e Politiche Sociali e delle Attività Produttive) relativo "all'alternanza scuola-lavoro". Tra quelli elencati si ritiene di fare riferimento ai seguenti:

- lo svolgimento dell'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese, o con Enti pubblici e privati che offrano la loro disponibilità;

- la predisposizione di indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'effettiva realizzazione di tali percorsi;
- l'indicazione delle modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dagli studenti nel corso di tali periodi formativi.

Art. 5 Previsione, da parte dei decreti legislativi da adottare, di norme sulla formazione iniziale dei docenti, tenendo presenti principi e criteri direttivi quali:

- la pari dignità della formazione iniziale per tutti i docenti (della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo) e svolgimento della stessa presso i corsi di laurea specialistica delle Università;
- l'individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione; accesso a tali corsi subordinato al possesso, da parte degli insegnanti, dei requisiti minimi curriculari (individuati in apposito decreto legislativo), nonché all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati (verificata dagli atenei)
- l'ipotesi di svolgimento di specifiche attività di tirocinio da parte di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, previa stipula di appositi contratti di formazione- lavoro, ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente; conseguente istituzione e organizzazione, da parte delle Università (sentita la Direzione scolastica) di apposite strutture d'ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti;
- la promozione e governo, da parte delle strutture sopra citate, dei centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti e cura della formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6 Vengono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi Statuti e norme di attuazione, nonché alla Legge costituzionale 3/2001.

Art. 7 Tale articolo contiene le disposizioni finali e attuative, tra cui si sottolineano le seguenti:

- l'adozione di uno o più regolamenti (a norma dell'art. 117, comma sesto della Costituzione e dell'art. 17, comma secondo della L. 400/88, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al Dlgs. 281/97 e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) con cui provvedere all'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale, alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici, nonché alla definizione degli standard minimi formativi finalizzati alla spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi e al passaggio dal percorso formativo al percorso scolastico;
- la previsione delle possibilità di iscrizione per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 al primo anno della scuola dell'infanzia nonché per l'anno scolastico 2003-2004 al primo anno della scuola primaria secondo modalità e classi di età dei bambini differenti;
- i riferimenti agli oneri finanziari per la copertura di quanto descritto nell'art. 2, comma 1, lett. f) e nell'art. 7, comma 4, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, nonché per la copertura di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 (definizione delle norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale) e 4 (alternanza scuola-lavoro);
- l'abrogazione delle Leggi 30/2000 e 9/99.

Da questo sintetico excursus, si può notare come, con l'approvazione da parte del Parlamento della L. 53/2003, siano state gettate le basi per l'intera definizione del nuovo ordinamento del sistema dell'istruzione e della formazione, ma occorrerà attendere l'emanazione dei predetti decreti legislativi e regolamenti per l' attuazione del sistema delineato nel suo complesso e per la sua effettiva e definitiva messa a regime.

Nel frattempo occorrerà tenere presente l'evo

luzione del quadro normativo-istituzionale a livello nazionale e regionale (quest'ultimo soprattutto per ciò che concerne le competenze in materia di istruzione e formazione professionale), adottando opportuni raccordi con i preannunciati provvedimenti normativi di ulteriore riforma costituzionale, nonchè con quelli già intervenuti (L. 30/2003) e di prossima pubblicazione in materia di mercato del lavoro.

A QUESTO NUMERO È ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE

a cura di G. Occhiocupo

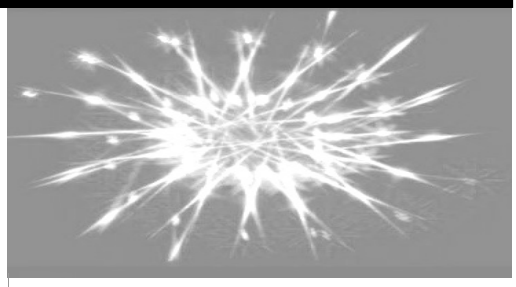

L'Area Studi Istituzionali e Normativi è impegnata su tre filoni di attività, integrati tra loro:

- Sistema informativo.
- Sviluppo di attività di Assistenza e consulenza tecnica con creazione e consolidamento di una rete di contatti tra ISFOL, Amministrazioni centrali, Regioni, Province e Parti sociali.
- Realizzazione di ricerche.

All'interno del Programma Operativo Nazionale (PON) riguardante l'Ob. 3 – Misura A1, Azione 1 e l'Ob.1 Misura II.I l'Area SIN è responsabile di numerose attività tra cui: monitoraggio e analisi della normativa e dei documenti istituzionali, nonché dei processi di decentramento e dei modelli istituzionali ed organizzativi in atto nelle Regioni e Province nelle materie della formazione, istruzione e lavoro. Costruzione di un sistema di monitoraggio permanente di tali processi, realizzazione e manutenzione di un sistema informativo comprendente l'implementazione della "Banca Dati Normativa Arlex" e la redazione dell' "Osservatorio Istituzionale e Normativo", studio di fattibilità e analisi dello sviluppo locale.

In riferimento al **Sistema Informativo, ed in particolare alla "Banca dati normativa Arlex**", è stato messo a punto un progetto di ristrutturazione e di implementazione della Banca dati per il quale, per la parte tecnica, ci si è avvalsi della collaborazione della Società CONFORM s.r.l..

Il progetto si è articolato in tre fasi:

- la prima fase ha compreso la definizione del contenuto, l'individuazione delle modalità di accesso e di comunicazione, l'identificazione delle modalità di analisi delle fonti e dei parametri di selezione, l'elaborazione dell'architettura informatica; la realizzazione di una

rete di cooperazioni con le fonti documentarie esistenti;

- la seconda fase, orientata verso la realizzazione della banca dati, ha abbracciato l'analisi documentaria, la selezione delle informazioni, l'inserimento dei dati, il controllo di qualità, i test di funzionamento, le modifiche e la messa a punto dei criteri di transcodifica, lo sviluppo dell'ambiente on-line, la messa on-line del servizio, la transcodifica dei dati secondo al nuova classificazione e il relativo aggiornamento della Banca Dati

- la terza fase prevede la manutenzione del servizio on line e l'assistenza all'ISFOL della gestione operativa della banca dati.

L'Area ha recentemente promosso una nuova fase di lavoro che comprende la messa a regime e la manutenzione ordinaria della Banca dati. Per tale attività ha ritenuto di avvalersi della collaborazione tecnica della Società Euromedia s.r.l. di Roma.

Nella seconda metà dell'anno 2003 è prevista l'effettiva messa a regime del servizio informativo, con relativo seminario di presentazione dello stesso.

Al momento si prosegue con le verifiche sia tecniche che scientifiche. In particolare, alcuni ricercatori dell'Area si sono impegnati a verificare la validità e la completezza delle norme e dei documenti inseriti nella Banca dati con riferimento alle annualità precedenti al 2003.

Si è proseguito nell'ampliamento del contenuto del sistema informativo provvedendo alla realizzazione delle seguenti iniziative:

Osservatorio Istituzionale e Normativo

E' stato pubblicato il numero 6 del 2002 dell'Osservatorio Istituzionale e Normativo, pubblicazione Bimestrale dell'Area sulla normativa nazionale e regionale in tema di Formazione, Istruzione, Lavoro e Fondo Sociale Europeo, cui è stato attribuito l'ISSN (codice a garanzia dell'affidabilità tecnico-scientifica), è qui pubblicato il numero 1 relativo al primo trimestre 2003 (in quanto si è deciso di rendere trimestrale la pubblicazione) ed è in lavorazione il numero 2 .

Si ricorda che, dal numero 5/2002, si è ritenuto opportuno ampliarne i contenuti e rivederne la veste grafica ed editoriale, al fine di creare un formato valido ripetibile. Per la consulenza grafico-editoriale ci si è avvalsi della collaborazio

ne esterna del dott. Alessandro Mosca ed interna del dott. Valter Belliscioni.

Collegamento a banche dati giuridiche

E' attivo il collegamento con:

- la banca dati del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione;
- il sistema informativo del Senato e della Camera dei Deputati;
- le banche dati dell'Istituto della Zecca ISPOTEL-GURITEL dedicate in particolare alle informazioni della Gazzetta Ufficiale.

Sono anche operanti:

- il CD-Rom "UNICO LAVORO" del Sole 24 ore, comprendente l'archivio storico completo della contrattazione collettiva e degli accordi interconfederali dal 1984 ad oggi;
- la banca dati on line "LEX 24 ORE".

Nel quadro **dell'assistenza e della consulenza tecnica**, sono stati ampliati i rapporti diretti con alcuni referenti istituzionali dell'ISFOL e sono stati elaborati documenti di natura giuridico-istituzionale. Inoltre, l'Area SIN continua ad espletare l'attività di assistenza tecnica e giuridica alle altre Aree di ricerca dell'Istituto.

A supporto delle attività dell'Area SIN è stato ricostituito il **Comitato Scientifico di Accompagnamento**, composto da: Prof Gian Candido De Martin, Prof. Guido Meloni, Prof. Pier Antonio Varesi, e Dott. Mario Zoccatelli.

In merito alla **realizzazione di ricerche**, l'Area SIN sta realizzando una serie di interventi che confluiscono all'interno di di due filoni di attività, l'uno legato all'analisi del decentramento/ federalismo istituzionale, l'altro connesso allo sviluppo locale.

Con riferimento al primo filone si sono sviluppate attività, da ricomprendere nell'ambito del Progetto "Decentramento", promosse mediante l'elaborazione di varie ricerche relative allo studio ed analisi degli assetti istituzionali in atto nelle Regioni e nelle Province a seguito delle leggi sul decentramento amministrativo e della legge di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, nonché dei provvedimenti normativi connessi, nelle materie della formazione, dell'istruzione e del lavoro. Tali attività sono state condotte con la collaborazione delle società ISMO e CLES s.r.l. Una prima ricerca (2000) ha messo in luce l'esistenza di diversi modelli e modalità di attuazione del processo di decentramento ed evidenziato come tale processo richieda una serie organica di interventi e

azioni convergenti di supporto tecnico, sia a livello centrale che locale.

La ricerca completata è stata oggetto di ulteriori approfondimenti per la creazione di un Osservatorio permanente di monitoraggio sui processi di decentramento istituzionale in tema di politiche formative e del lavoro. A tale proposito è stata promossa e conclusa (2001-2002) una nuova ricerca dal titolo: "Costruzione di un sistema di monitoraggio e di osservazione permanente sui processi di decentramento nelle politiche della formazione professionale, dell'Istruzione e del lavoro". Il progetto di ricerca è stato elaborato con l'ausilio del Comitato scientifico dell'Area ed ha comportato ulteriori studi di caso ed ipotesi e la sperimentazione di un modello di monitoraggio e di osservazione dei processi di decentramento.

Al riguardo, è stato pubblicato un volume dal titolo: "Il processo di decentramento nelle politiche della formazione, dell'istruzione e del lavoro. Assetti istituzionali, organizzativi e amministrativi delle Regioni e delle Province", Edito dalla Franco Angeli, collana Strumenti e ricerche, 2001.

Il monitoraggio iniziato nel 2001, si è orientato verso l'elaborazione di "ritratti dei sistemi regionali", in grado di fotografare la realtà in fieri del processo di decentramento, includendo l'individuazione di indicatori e la realizzazione di interviste a testimoni privilegiati e tenendo altresì presenti le eventuali innovazioni conseguenti alla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione.

A tale proposito è stata promossa una nuova ricerca (2002-2003) dal titolo: "Monitoraggio del processo di decentramento istituzionale in materia di formazione professionale, istruzione e lavoro-analisi dei sistemi regionali" che ha preso in considerazione tutte le Regioni, a Statuto ordinario e speciale, nonché alcune Province delle Regioni a Statuto speciale.

E' in fase di predisposizione una pubblicazione relativa ai risultati della ricerca e contenente i "ritratti regionali".

Sempre nell'ambito dell'Ob. 3 e in coerenza con il Progetto "Decentramento", si è ritenuto di promuovere una nuova ricerca dal titolo: "Analisi dei meccanismi di governance nell'ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006", focalizzata sullo studio e l'analisi dei P.O.R., dei relativi Complementi di programmazione e dei documenti comunitari, nazionali e regionali, connessi con la programmazione FSE. La ricerca si svolge in collaborazione con la società CLES s.r.l..

Per un quadro più completo del decentramento è stata anche realizzata la ricerca "**Integrazio**

ne tra le strutture per la gestione dei sistemi locali di istruzione, formazione, orientamento al lavoro", in collaborazione con la Società SINTAGMI Srl.

Al riguardo e' stato pubblicato un volume, edito dalla Franco Angeli, collana Strumenti e Ricerche, sui risultati dell'indagine dal titolo "Gli assetti istituzionali ed organizzativi delle Province italiane in tema di formazione, lavoro, istruzione e politiche sociali. Rilevazione nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario e approfondimento di cinque casi".

L'Area SIN sta inoltre proseguendo nell'analisi dei riflessi della **legge costituzionale 3/2001 di riforma del titolo V, parte II della Costituzione** sulle politiche formative e del lavoro, nonché sugli assetti istituzionali e normativi e sui rapporti tra i diversi livelli di governo, prestando altresì attenzione ai provvedimenti normativi di attuazione della Legge, come, ad esempio, la Legge 131/2003 (Legge La Loggia).

In tale ambito, e' stato pubblicato il volume, edito dalla Franco Angeli (collana Strumenti e Ricerche), che include gli atti e gli interventi del Seminario, tenutosi il 5 giugno 2002 presso il Centro Congressi Cavour, dal titolo: "Formazione, Istruzione e Lavoro. Riflessioni sulla riforma del Titolo V, parte II della Costituzione".

L'Area SIN è impegnata a proseguire tale lavoro di analisi e di monitoraggio delle attuazioni regionali della riforma

Con riferimento a tale filone di ricerca, l' Area con la collaborazione dei suoi consulenti giuridici, sta inoltre proseguendo nello studio dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.117, secondo comma, lett.m) della Costituzione, nelle materie dell'istruzione e della formazione.

Con riguardo a tale settore di attività l'Area SIN è stata invitata a rappresentare il Ministero del Lavoro-Direzione Generale UCOFPL nell'ambito del gruppo di lavoro "Formazione" costituitosi presso la Commissione Politiche del Lavoro e Politiche Sociali del CNEL, cui è stato inviato materiale tematico dell'Area in vista della pubblicazione di un papier del gruppo di lavoro e di un seminario in autunno.

Un 'altra importante tematica, relativa al primo filone di attività dell'Area, è quella relativa alla "**Governance**".

A tale proposito l'Area ha fatto parte di un apposito gruppo di lavoro, presso il Ministero del Lavoro-Direzione Generale UCOFPL, preparatorio al Convegno Nazionale "La strategia europea, nazionale e regionale per le politiche occupazionali, l'inclusione sociale e gli interventi

per le risorse umane" svoltosi a Benevento nei giorni 10-11 luglio 2002. In particolare, nell'ambito della V sessione del Convegno è stata presentata una relazione sulla Governance e i rapporti Stato - Regioni - Province ed è stato redatto un documento sulla stessa tematica.

Sempre in riferimento alla Governance, l'Area è stata invitata a far parte del gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro-Direzione Generale Impiego per la preparazione del Convegno Nazionale "Mercato del Lavoro, Conciliazione, Governance: lo sviluppo dell'occupazione femminile" svoltosi a Lecce nei giorni 24-25 febbraio 2003. In particolare, nell'ambito della III sessione del Convegno è stata presentata una relazione sui rapporti tra Governance e Pari Opportunità ed è stato redatto un documento sulla stessa tematica.

Con riferimento al secondo filone di attività, l'Area ha iniziato da quest'anno ad occuparsi del tema dello **sviluppo locale**. A tal fine, ha già elaborato un proposta di lavoro e ha recentemente promosso un progetto di ricerca dal titolo: "Analisi dei programmi di sviluppo locale nelle Regioni Obiettivo 1", avvalendosi della collaborazione della società Ernst&Young s.p.a.

Inoltre l'Area è stata invitata, dalla Direzione Generale dell'Istituto, a presentare un documento dal titolo "Lo Sviluppo Locale. Primi elementi descrittivi. Prospettive di lavoro" nell'ambito del seminario che si è tenuto il 23 giugno c.a. a Benevento, evento durante il quale è stata presentata, alla presenza del Sottosegretario On. P. Viespoli, la nuova sede Isfol di Benevento.

Nell'ambito dei sistemi locali l'Area, insieme alla Direzione Generale, ha promosso un progetto di lavoro che si sta formalizzando in un protocollo d'intesa con i Rettori delle Università del Molise, del Sannio e di Foggia. A tal fine si sono già svolti due incontri tecnici tra i soggetti coinvolti, per preparare la proposta di lavoro.

Al fine di acquisire una conoscenza precisa del processo di decentramento in atto nel nostro Paese e di capire il ruolo che le Province hanno assunto anche alla luce della riforma costituzionale, **l'Area SIN ha ampliato le sue attività di scambio informativo bilaterale attivando una serie di contatti con l'Unione delle Province Italiane** (U.P.I.).

Infine, è in previsione l'aggiornamento del CD-ROM " La legislazione in materia di decentramento della formazione professionale, istruzione e lavoro" prodotto dall'Area nel 2001.

Lo sviluppo locale. Primi elementi descrittivi e prospettive di lavoro

1. Premessa

La tematica dello sviluppo locale coinvolge, per sua stessa natura e definizione, più ambiti di osservazione e più fonti giuridico-normative.

Da un lato, infatti, lo sviluppo locale costituisce un momento di programmazione economico-finanziaria di un territorio, sostenuta con l'obiettivo di favorire interventi in grado di stimolare la crescita di variabili economico-sociali quali il prodotto interno lordo, il reddito disponibile delle famiglie, il livello degli investimenti e dei consumi, il tasso di occupazione, la competitività del sistema produttivo, il livello formativo dei lavoratori, ecc..

D'altro canto, la necessità di valutare le ripercussioni in termini di ricaduta sociale dei programmi e di contemperare le esigenze complesse che emergono dalle diverse aree ha contribuito a far maturare la "coscienza" dell'opportunità di assicurare la partecipazione degli "attori sociali" (vari soggetti istituzionali e/o rappresentativi degli interessi collettivi o diffusi) espressione del territorio di riferimento, alla scelte amministrative riguardanti o, comunque, coinvolgenti gli interessi sottostanti.

Si potrebbe, schematizzando, affermare che la tematica dello sviluppo locale riguarda dunque e trova le sue fonti all'interno:

- della materia della programmazione economico-finanziaria;
- della materia della coesione economica e sociale;
- della materia della "strumentazione amministrativa", volta alla partecipazione dei soggetti a diverso titolo interessati all'istruttoria di un procedimento.

All'interno di tali presupposti, che costituisco

no il supporto tematico di un insieme di attività che l'Isfol/Area SIN sta conducendo sul tema dello sviluppo locale, risulterà agevole ritrovare fonti giuridico-normative o, comunque, approcci scientifico-culturali classificabili in uno o più delle materie sopra schematizzate. Allo stesso modo potrà constatarsi negli ultimi anni, un fenomeno di contestuali implicazioni tra le diverse tematiche e gli ambiti sopra evidenziati, oltre che una "naturale flessibilizzazione" delle procedure e delle stesse definizioni formali dei diversi istituti a seconda dell'utilizzo e delle finalità delle stesse o dei soggetti istituzionali resisi promotori o compartecipi (attraverso il decentramento amministrativo) degli accordi, programmi, contratti o altri strumenti in cui si è tradotto e concretizzato un piano di sviluppo locale.

Questo approccio vuole essere il contributo di originalità del lavoro che l'ISFOL sta conducendo sul tema dello sviluppo locale.

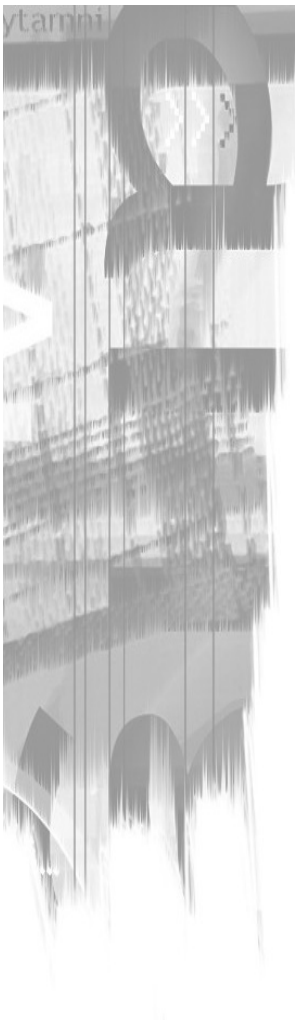

2. Gli Interventi straordinari per lo sviluppo locale del Mezzogiorno tra il 1978 e il 1992

Il Testo Unico delle Leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (D.P.R. n.218/78), individua i territori[1] oggetto d'interventi straordinari volti al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo, alla promozione, potenziamento e sviluppo delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi, per garantire l'occupazione della manodopera soprattutto giovanile.

Tutti gli interventi erano pensati nel quadro della più vasta politica dello sviluppo economico nazionale. I principali provvedimenti che hanno segnato la politica degli interventi straordinari tra il 1978 e il 1992 possono essere riepilogati nella sottostante tabella:

Il Testo Unico stabiliva che gli interventi straordinari fossero realizzati principalmente attraverso programmi quinquennali di sviluppo e diretti e controllati da alcuni organi centrali:

- la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno che esercitava in particolare i poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione;
- il Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che approvava i programmi quinquennali e i progetti speciali per il Mezzogiorno e provvedeva alla ripartizione dei

Principali provvedimenti riguardanti gli interventi straordinari nel Mezzogiorno	
DPR 6 marzo 1978 n.218	Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Legge 1 dicembre 1983 n-651 giorno	Disposizione per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzo-
Legge 1 marzo 1986 n.64	Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
DPR 19 gennaio 1987 n.12	Ordinamento del dipartimento per il Mezzogiorno
Delibera Cipi 16 luglio 1986	Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1
	marzo 1986 n.64 a favore dell'attività produttive localizzate nei territori meridionali Tale delibera prevede l'introduzione della contrattazione programmata tra gli strumenti normativi quadro dell'intervento straordinario per un più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali
Delibera Cipe del 29 dicembre 1986	Approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del mezzogiorno 1987-1989 . Tale piano mette a punto gli accordi di programma nei loro meccanismi procedurali e definisce con precisione la contrattazione programmata.
Delibera Cipe 8/4/87	Questa delibera comprende le direttive per la cessazione delle attività della Cassa per il Mezzogiorno e il trasferimento di tali attività all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Delibera Cipi del 5 maggio 1988 n. 260	Delimitazione delle aree del Mezzogiorno caratterizzatela gravi fenomeni di disoccupazione, in applicazione dell'art.11 della legge 64/86

[1] *Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le Province di Latina e Frosinone; Comuni della Provincia di Rieti; Isole d'Elba, del Giglio e di Capraia; alcune zone di bonifica.*

finanziamenti;

- il Cipi (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) che interveniva nei programmi di sviluppo e di industrializzazione del Mezzogiorno (emanazione di delibere, elaborazione dei criteri di accertamento di conformità,…);
- Il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno che in particolare proponeva il programma quinquennale d'intesa con il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, presentava al Parlamento la relazione sullo stato di attuazione di tale programma, esercitava poteri direttivi e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.

Le Regioni avevano il compito di effettuare direttamente alcuni interventi programmati nelle materie di loro competenza (ossia incluse nel previgente articolo 117 della Costituzione : formazione professionale, agricoltura e foreste, artigianato, ecc.). Potevano inoltre predisporre progetti speciali e dovevano eleggere i membri del Comitato dei Rappresentanti delle Regioni Meridionali che aveva esclusivamente un ruolo consultivo.

La Cassa per il Mezzogiorno, istituita con legge 10 agosto 1950, era l'organo incaricato di attuare gli interventi previsti nei programmi quinquennali approvati dal Cipe. Poteva anche sostituirsi alle Regioni, a seguito di una loro richiesta, per realizzare interventi regionali particolarmente complessi.

Alla Cassa per il Mezzogiorno erano collegati i seguenti Enti:

- la Società Finanziaria Meridionale e l'Insud, per la promozione dello sviluppo industriale;
- la Società Finanziaria Agricola Meridionale, per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;
- il Formez per l'aggiornamento e il perfezionamento dei quadri dell'Amministrazione pubblica;
- L'Istituto di Assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno, per l'assistenza tecnica alle imprese e alle amministrazioni locali.

Il Testo Unico fu parzialmente modificato dalla Legge 651/83, che approvò il programma triennale d'intervento per il periodo 1984-1986. La legge 64/86 e tutti i decreti applicativi che ne derivarono introdussero una serie di cambiamenti al dettato del Testo Quadro senza mu

tarne la portata geografica.

I cambiamenti più significativi per un diverso approccio alla tematica sono rappresentati da:

- abbandono del meccanismo operativo unitario costituito dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli Enti ad essa collegati;
- introduzione di meccanismi di programmazione – progettazione - finanziamento – esecuzione, maggiormente decentrati con coinvolgimento di una molteplicità di soggetti: Amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali e organizzazioni pubbliche e private;
- rinnovamento della struttura della programmazione con introduzione di programmi triennali di sviluppo e piani annuali di attuazione;
- definizione di nuovi strumenti di intervento quali gli accordi di programma e la contrattazione programmatoria;
- snellimento delle procedure d'incentivazione alle attività produttive.

Per permettere la gestione e il finanziamento dei nuovi interventi furono istituiti:

- l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno che ebbe come compito quello di provvedere al finanziamento e all'erogazione di contributi, curando i controlli e le verifiche inerenti allo svolgimento dei singoli progetti approvati;
- Il Dipartimento per il Mezzogiorno (nell'ambito della Presidenza del Consiglio) con il compito di predisporre tutti gli adempimenti necessari ad un coordinamento efficace dell'azione pubblica nel Mezzogiorno. Il dipartimento doveva inoltre effettuare l'istruttoria e la valutazione economica dei progetti presentati, per poi inserirli, in caso di ammissione, nei Piani annuali di attuazione.

Il nuovo sistema d'interventi straordinari, previsto per un periodo di nove anni, (1985-1993) risultava piuttosto rigido nelle sue procedure e soffriva di lentezze dovute ad un apparato burocratico imponente. Inoltre legittimava una molteplicità di soggetti (Amministrazioni centrali, Regioni, Enti locali, Enti pubblici economici e non, soggetti privati) ad ottenere il finanziamento degli interventi e delle azioni previsti da un programma triennale di sviluppo ed inseriti, dopo il vaglio politico-economico, in piani annuali di attuazione.

In virtù di questo meccanismo l'intervento straordinario si risolse in un semplice finanziamen

to di microprogetti presentati da soggetti diversi, selezionati dallo Stato.

3. Dagli interventi straordinari agli interventi ordinari: istituzione della programmazione negoziata nelle aree depresse

La legge 488 del 19/12/92 concernente il rifinanziamento della legge 64/86, ha disposto la cessazione dell'intervento straordinario e la sua trasformazione in intervento ordinario, allargando anche lo spazio geografico a tutte le aree depresse del Paese. Ha, inoltre, soppresso il Dipartimento per il Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. La legge non ha disegnato né una strategia, né gli strumenti per affrontare il persistente dualismo tra Nord e Sud e quindi non è apparsa in grado di prefigurare il futuro dell'intervento a sostegno del Mezzogiorno.

Con il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, le competenze degli organismi soppressi sono state trasferite ad altre amministrazioni in base alle funzioni a loro attribuite, per l'attuazione dell'intervento ordinario nelle aree depresse. In questo quadro il Ministero del Bilancio e della programmazione Economica è diventato il Ministero capofila responsabile del coordinamento della programmazione e della vigilanza.

Il nuovo sistema organico di interventi ordinari nelle aree depresse è stato ridisegnato dal decreto legislativo 96/93[2] , con l'esclusione di una politica di intervento specifica per il Mezzogiorno e la previsione di interventi finalizzati allo sviluppo in tutte le aree depresse del paese nel rispetto dei criteri fissati dalla politica regionale della Comunità e del principio della coesione economica e sociale.

Il decreto prevede l'incorporazione dell'intervento straordinario negli interventi istituzionali di taluni organi ed amministrazioni dello Stato. Le amministrazioni coinvolte sono:

- il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica che ha avuto come compiti quelli del coordinamento della programmazione e della vigilanza sugli interventi, del coordinamento con le politiche comunitarie, nonché di compiti di amministrazione attiva relativamente alla stipula dei contratti di programma e dei contratti di impresa;
- il Cipe (Comitato interministeriale per

[2] *"Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in attuazione dell'art. 3 della legge 19/12/92 n. 488".*

la programmazione economica) ed il Cipi (Comitato interministeriale per la programmazione industriale), per le funzioni di programmazione degli interventi nelle aree depresse;

- il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici, il Murst (Ministero dell'Università, della Ricerca scientifica e tecnologica), il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Tesoro, titolari di poteri di intervento in relazione alle specifiche competenze;
- istituzione, a latere del Ministro del Bilancio, di un "Osservatorio delle politiche regionali" con competenze di verifica, proposta e monitoraggio relativamente agli interventi.

Con il citato Decreto n° 96/93 inizia un lungo processo di trasformazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica che, gradatamente, diverrà il principale perno organizzativo degli interventi ordinari nelle aree depresse con il ruolo di interfaccia con la Commissione Europea per il coordinamento e la programmazione degli interventi riguardanti le medesime aree cofinanziati dai Fondi strutturali.

Con la Legge 341/95 l'Osservatorio delle politiche regionali viene sostituito dalla Cabina di Regia Nazionale che è il centro di riferimento delle problematiche connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse.

Il provvedimento 96/93 getta le basi del sistema degli interventi ordinari ma non ne permette l'attuazione. Di conseguenza, negli anni 1994-1997 sono adottati ulteriori provvedimenti che hanno come obiettivo quello di specificare chiaramente il funzionamento degli strumenti adottati.

Il decreto legge n. 32/95, convertito nella legge 104/95,[3] definisce le aree depresse, recependo integralmente quanto indicato dalla Commissione europea per le determinazioni dei territori ammessi ai finanziamenti dei Fondi strutturali (Ob. 1, 2, 5b); esso prevedeva quattro strumenti d'intervento:

- la programmazione negoziata: vista come una regolamentazione concordata tra soggetti, pubblici o pubblici e privati, per attuare interventi rivolti ad un'unica finalità di sviluppo;

[3] *Legge n.104 del 7 aprile 1995 "Conversione in Legge del Decreto Legge dell'8 febbraio 1995 n.32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale".*

- l'accordo di programma: promosso da un'Amministrazione Centrale e stipulato da tutte le parti coinvolte (Regioni, Enti locali e altri soggetti) al fine di realizzare, in maniera integrata e coordinata, interventi programmati;
- il contratto di programma: stipulato dall'Amministrazione con una grande impresa o un gruppo di PMI per realizzare interventi oggetto di programmazione negoziata;
- l'intesa di programma: attraverso la quale i soggetti istituzionali competenti s'impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie d'interventi specifici, collegati funzionalmente.

Il decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995[4], convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, aggiunge alla lista degli istituti definiti nella legge 104/95 il "Patto territoriale" che viene presentato come un accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione di interventi di diversa natura, da realizzare in maniera coordinata e con la finalità di promuovere lo sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, rimanendo in linea con gli obiettivi dei quadri comunitari di sostegno. Va segnalato che prima di tale data l'accordo governo–parti sociali dell'11 novembre 1994 ipotizzava già l'attuazione di patti territoriali, come punto di riferimento nella programmazione dei POR. Tale attuazione viene prevista attraverso l'utilizzazione di tutti gli strumenti di programmazione negoziata.

La delibera Cipe[5], del 20 novembre 1995, fornisce ulteriori specificazioni ed integrazioni sugli istituti definiti nelle leggi 104/95 e 341/95, e provvede a precisare alcuni aspetti procedurali per la gestione degli interventi.

Con questo ultimo testo viene compiuta la definizione dell'assetto organizzativo e normativo degli istituti: "Intesa di programma", "Accordo di programma", "Contratto di programma" e "Patti territoriali". Viene anche confermata la partecipazione dei soggetti privati all'attuazione della programmazione negoziata. Rimangono, tuttavia, irrisolti alcuni problemi d'ordine tecnico che riducono l'efficacia dell'esecuzione degli interventi.

[4] Decreto–legge 23 giugno 1995 n.244 Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Ricordiamo che il decreto legge del 24 aprile 1995 n.123 contenente già un articolo relativo ai Patti territoriale non è stato convertito in legge ed è stato reiterato con il decreto-legge n.244/95

[5] Deliberazione Cipe del 20 novembre 1995 n.47 - Criteri ed indirizzi per il coordinamento , nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata, "quali intese, accordi, contratti e patti previsti dall'art.1 della legge 7 aprile 1995 n. 104 e dall'art.8 della legge 8 agosto 1995 n.341.

Il consolidamento di tale processo di maturazione normativa, espressione di un diverso approccio alla tematica dello sviluppo locale, si ha nella seconda metà degli anni '90, con alcuni importanti provvedimenti.

Nel 1996 sono infatti emanati due provvedimenti che forniscono importanti precisazioni sul sistema degli interventi ordinari nelle aree depresse:

- la delibera Cipe del 12 luglio 1996 - Criteri e procedure per la realizzazione dei patti territoriali – che disciplina compiutamente la fase di concertazione e di messa a punto dei progetti definitivi dei patti territoriali, stabilendo in particolare i criteri e i vincoli da rispettare per la loro approvazione nonché le procedure di definizione da seguire dalla fase di trasmissione della proposta a quella dell' approvazione finale;

- la Legge 23 dicembre 1996 n.662 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – che modifica e integra il contenuto delle definizioni riguardanti gli istituti inseriti nelle leggi 104/95 e 341/95; introduce un nuovo strumento di programmazione, il contratto d'area, finalizzato alla realizzazione delle iniziative destinate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti appartenenti in aree di crisi.

Con la legge 662/96 vengono conferiti al Cipe due importanti poteri: il primo, finanziario, che gli consente di determinare, nell'ambito delle risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse, le quote da riservare ai patti e ai contratti d'area; il secondo, regolamentare, che gli permette di definire ulteriori strumenti della contrattazione negoziata. A questi poteri si aggiunge la facoltà di deliberare l'approvazione delle intese istituzionali di programma nonché le modalità di approvazione dei contratti di programma, dei patti territoriali e dei contratti d'area.

I patti territoriali sono sganciati da qualsiasi riferimento all'area geografica interessata e diventano uno strumento nazionale. Tuttavia le risorse Cipe sono riservate agli interventi nelle aree depresse.

La legge 662/96 segna il primo passo di una nuova stagione per la programmazione di interventi rivolti allo sviluppo di zone in difficoltà e ritardo economico.

L'anno 1997 è un anno cruciale per l'evoluzione della politica dello sviluppo locale nel Mezzogiorno in quanto vede l'approvazione di prov

vedimenti che impatteranno fortemente, anche se indirettamente, sull'organizzazione di governo preposta alla sua realizzazione.

Tra questi provvedimenti citiamo il Decreto legislativo del 5 dicembre 1997 n.430 [6] che modifica l'architettura istituzionale del sistema degli interventi ordinari incentrato sul trinomio Cipe – Ministero del Bilancio – Cabina di regia, attraverso la ridefinizione delle attribuzioni del Cipe, la riorganizzazione della Cabina di regia e l'istituzione di una specifica struttura dipartimentale responsabile della programmazione e del coordinamento nonché della verifica degli interventi per lo sviluppo delle aree depresse.

Per le aree depresse il Decreto legislativo 430/97 conferma i poteri del Cipe sanciti dalla legge 662/96. [7]

Ma il 1997 vede anche l'emanazione di un'importante deliberazione del Cipe[8] che adotta una disciplina unitaria sostitutiva di tutte le precedenti per le intese istituzionali di programma, i patti territoriali e i contratti d'area. Per i contratti di programma integra il dispositivo per quanto riguarda i soggetti proponenti confermando la deliberazione adottata nella seduta del 25 febbraio 1994.

La deliberazione del 21 marzo 1997 precisa numerosi punti relativi agli attori, alle finalità, ai contenuti e alle procedure degli interventi di programmazione negoziata. In particolare presenta una serie d'indicazioni sui vincoli che legano i soggetti sottoscrittori al rispetto degli impegni assunti, individua un soggetto responsabile unico al fine del coordinamento e dell'attuazione dell'intervento, elenca i possibili soggetti promotori e determina le aree territoriali di riferimento.

4. Brevi considerazioni sulla politica comunitaria di sviluppo dopo il 1993.

In ambito europeo, la Commissione, anche per contrastare l'accentuarsi della disoccupazione strutturale, modifica la sua politica economica introducendo nuove iniziative destinate a migliorare la competitività delle imprese europee e a ridurre i divari nei territori dell'Unione. E' in questo contesto che s'impongono i concetti di

---

[6] *Decreto legislativo del 5 dicembre 1997 n.430- Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Cipe, a norma della legge 3 aprile 1997 n.94*

[7] *Il nuovo assetto organizzativo e istituzionale, così descritto, sarà stravolto con il decreto legislativo 300/99 – Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 59/97- Al Ministero dell'Economia e delle finanze saranno assegnate funzioni e compiti di spettanza statale in materia di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali. Tale riforma verrà attuata a decorrere della XIV legislatura.*

[8] *delibera del Cipe del 21 marzo 1997- Disciplina della programmazione negoziata*

sussidiarietà e di coesione economica e sociale e che sono riformati per ben due volte i fondi strutturali.

La svolta della politica comunitaria è in particolare segnata dalla pubblicazione del Libro bianco di Delors "Crescita, Competitività e Occupazione" e dall' approvazione di una serie di programmi destinati a incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro e a promuovere meccanismi di sviluppo in settori e aree geografiche arretrati o in crisi.

Questi programmi, principalmente finanziati dai Fondi strutturali, riguardano ampi campi di attività: agricoltura, industria, turismo, urbanizzazione, ecc. Tutti privilegiano l'approccio bottom-up e nel tempo tendono a favorire un tipo di gestione incentrata sul decentramento e coordinamento amministrativo.

In tema di lotta contro la disoccupazione sono state adottate differenti iniziative principalmente inserite all'interno degli obiettivi del FSE e sono state create, nel loro ambito, nuove modalità di mobilitazione delle risorse disponibili.

I patti territoriali per l'occupazione sono una di queste modalità. Essi derivano dal patto di fiducia per l'occupazione pubblicato dalla Commissione nel 1996. Tale patto tende alla realizzazione di quattro obiettivi:

- mobilitare pienamente tutti i protagonisti coinvolti in una strategia globale
- porre di fronte alle proprie responsabilità autorità nazionali, regionali e locali, parti sociali e Istituzioni Comunitarie
- coordinare le convergenze e stimolare le interazioni sulle politiche delle reti transeuropee, il mercato del lavoro ecc
- inserire la lotta contro la disoccupazione in una visione a medio e a lungo termine della società.

Esso prevede anche la promozione dei nuovi bacini per l'impiego[9] per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Dopo una fase preparatoria, durata circa un anno e mezzo i primi patti territoriali per l'occupazione sono avviati in Italia e si sono conclusi nel 2001.

Le indicazioni della Commissione per la prosecuzione nel periodo 2000/2006 dei patti territoriali per l'occupazione, hanno condotto ad inserire all'interno del Q.C.S. i Progetti Integrati Territoriali (PIT) o Settoriali (PIS) a cui sono

[9] *i nuovi bacini per l'impiego sono composti da 19 settori: i servizi a domicilio, la custodia dei bambini, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'assistenza ai giovani in difficoltà e il loro inserimento, il miglioramento delle condizioni abitative, la sicurezza, i trasporti collettivi locali, la rivalutazione degli spazi urbani, i servizi commerciali di prossimità , la gestione dell'energia , lo sport, il turismo l'audiovisivo, i beni culturali, lo sviluppo culturale locale, la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, la protezione e la manutenzione delle zone naturali, la regolamentazione , il controllo dell'inquinamento e gli impianti correlati.*

state destinate specifiche risorse finanziarie e sui quali l'Amministrazione Centrale (Ministero Economia) ha fornito, nell'anno 2000, specifici elementi ed indicazioni di stimolo per una compiuta e coerente programmazione (Orientamenti del 17/1/2000).

5. Il ruolo delle Regioni e degli enti locali nello sviluppo locale.

Si è sottolineato come la seconda metà degli anni'90 costituisca un momento di svolta nella definizione delle procedure della programmazione negoziata in Italia, strumenti base per la promozione di interventi di sviluppo locale che vedono come protagonisti gli attori e le istanze del territorio per realizzare obiettivi di sviluppo maturati e condivisi in ambito locale secondo un approccio bottom-up.

Provvedimenti statali, di carattere diverso, completano il quadro giuridico di riferimento degli strumenti di programmazione negoziata in particolare:

- La legge 8 giugno 1990 n.142 Ordinamento delle Autonomie locali
- La legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- La legge 15 marzo 1997 n.59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa
- La legge 3 agosto 1999 n.265 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142
- Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Già la legge n. 142 del 1990 e ora il Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) hanno chiaramente definito un ruolo di primo piano per Comuni e Province nello sviluppo delle rispettive comunità, di cui sono gli enti rappresentativi.

In particolare, ai Comuni è riconosciuta in linea generale una prevalente funzione di promozione dello sviluppo, mentre alle Province risulta affidata - sempre in linea generale - una funzione di coordinamento.

Se si leggono le norme relative alle funzioni degli enti locali ci si rende conto di tale impostazione.

Infatti, i Comuni risultano essere competenti per tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri enti.
Alla provincia sono invece riconosciute rilevanti competenze in alcuni settori (in particolare: ambiente e difesa del suolo, viabilità e trasporti), nonché una generale competenza programmatoria, sia a carattere generale che settoriale, da adottare con riferimento al programma regionale di sviluppo. Inoltre, la provincia è chiamata a svolgere un ruolo di "cerniera" tra il livello regionale e quello comunale proprio con riguardo agli strumenti di programmazione di questi due livelli di governo.
Da rilevare, in particolare, la nuova relazione che viene ad instaurarsi tra competenze pianificatorie in campo urbanistico (ora anche la provincia è chiamata a compiere delle scelte di assetto del territorio con il piano di coordinamento provinciale) e la programmazione socio economica.
L'amministrazione locale, nei suoi due livelli di governo (Comuni e Province) è chiamata, così, a svolgere un ruolo di primo piano nella programmazione e nella promozione dello sviluppo locale. L'amministrazione locale, però, non deve essere concepita in termini di separazione rispetto a quella regionale quanto, piuttosto, nella prospettiva di un sistema unitario di amministrazione che passa senza soluzione di continuità - pur nella distinzione di ruoli e competenze - dal livello regionale a quello degli enti locali.

L'ulteriore processo di decentramento di funzioni amministrative dallo Stato a regioni ed enti locali (v. l. n. 59 del 1997 e d. lgs. n. 112 del 1998) ha investito settori strategici dello sviluppo locale, portando così a territorializzare ulteriormente il governo dei fenomeni economici e sociali.
Il nuovo conferimento di funzioni agli enti locali si caratterizza, proprio con riferimento allo sviluppo locale, essenzialmente per alcuni aspetti:

1. è stato realizzato secondo il principio di sussidiarietà, partendo cioè dal basso delle istituzioni comunali, ed ha riguardato materie essenziali per la crescita economica e sociale della popolazione. Tra le principali materie possono essere ricordate l'industria, con gli incentivi alle imprese affidati alle regioni; l'energia; le opere pubbliche e le infrastrutture; le strade e la viabilità; il mer

cato del lavoro e le politiche attive del lavoro; l'istruzione e la formazione professionale; i servizi sociali. Si tratta di materie che o per la prima volta (è il caso, ad esempio, dell'industria) o proseguendo nell'opera di decentramento già avviata, sono oramai in gran parte nella competenza delle regioni e degli enti locali, spostando così il baricentro delle politiche di sviluppo proprio sul livello dei governi locali e regionali;

2. nel compiere l'ulteriore decentramento delle funzioni amministrative si è favorito un processo di integrazione delle differenti competenze, proprio con l'obiettivo di accentuare ulteriormente la possibilità di realizzare politiche di sviluppo da parte di livelli omogenei di governo.

È il caso, ad esempio, del forte rafforzamento del ruolo provinciale nel campo del mercato del lavoro (è affidata alle Province la costituzione e la gestione degli uffici per l'impiego), cui risultano connesse le competenze nel campo delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione.

Allo stesso tempo, anche le competenze affidate primariamente ai Comuni, come quelle in materia di servizi sociali, sembrano volte proprio a garantire un efficiente sistema di integrazione al livello locale delle varie politiche operate sul territorio - anche da parte di livelli di governo superiore - al fine di promuove lo sviluppo delle persone e delle collettività.

La riforma delle norme del titolo V della Costituzione viene a sancire l'ulteriore e definitivo passaggio ad un sistema di competenze che affida in larga parte al livello regionale e a quello locale le sorti dello sviluppo locale.

Emergono a tale riguardo almeno tre elementi di cui tener conto.

Il primo concerne propriamente l'assetto delle competenze.

L'ampliamento quantitativo e qualitativo della potestà legislativa regionale finisce con l'affidare nelle mani delle regioni gran parte dei campi di intervento propri dello sviluppo locale. Per molti casi si tratta di una conferma o di un ampliamento di una competenza già posseduta; per molti altri, invece, le competenze sono relative a settori nuovi, dove l'intervento del legislatore regionale si deve affermare anche in chiave di disciplina e di definizione degli interventi per lo sviluppo locale.

Sul piano amministrativo la recente riforma costituzionale spinge ancor più l'impianto volto a rafforzare il livello locale dell'amministrazione, con l'affermazione di una competenza ten

denzialmente generale in capo al comune, con la conseguenza inevitabile di affidare proprio al livello di base dell'amministrazione la gran parte degli interventi di attuazione per lo sviluppo dei territori.

Il secondo profilo concerne i rapporti che, però, un tale assetto delle competenze finisce con l'affermare tra regioni ed enti locali. Non si tratta solo di dover definire ciò che spetta all'uno o all'altro livello, quanto di poter concepire in termini innovativi le stesse politiche territoriali. Il tema è di notevole rilevanza, perché implica innanzitutto una riconsiderazione del rapporto tra legislazione ed amministrazione, la prima rientrante in larga misura nella sfera regionale, la seconda prevalentemente in quella comunale e provinciale.

Il terzo elemento attiene invece alla ridefinizione dei rapporti finanziari tra i livelli di governo. L'impianto del nuovo art. 119 cost. implica, infatti, che al rafforzamento dell'autonomia dei governi territoriali sul lato delle entrate e della spesa, faccia da bilanciamento la disponibilità di risorse perequative, di un apposito fondo, e di eventuali risorse aggiuntive.

Proprio queste ultime sono previste, dal quinto comma dell'art. 119, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali. Si tratta di interventi che lo stato attua pertanto con riferimento a specifici contesti territoriali, in relazione ai bisogni emersi e alle disponibilità rinvenibili.

6. Elementi di riflessione e prospettive di lavoro sui temi dello sviluppo locale nelle regioni dell'obiettivo 1

Dal 1997 a oggi le realizzazioni di programmi ed interventi per lo sviluppo locale sono state numerose e, prevalentemente positivo, è stato il giudizio sui risultati e sugli effetti prodotti. Per migliorare il livello di efficacia, sono state progressivamente apportate delle modifiche e integrazioni al sistema che hanno tenuto conto delle esperienze condotte precedentemente per velocizzare le procedure, allargare i settori e ambiti di intervento, precisare i ruoli e le competenze ministeriali.

Nuovi elementi si pongono oggi all'attenzione come effetti e presupposti delle politiche di sviluppo in collegamento con l'organizzazione e la governance locale anche alla luce della legge 59/97 sul decentramento amministrativo, ma soprattutto nel quadro della riforma del titolo V della Costituzione contenuta nella legge costituzionale n. 3 /2001.

Se infatti il principio del bottom-up è fortemente legato a modelli e capacità di partenariato e dunque di governance locale, resta ancora da individuare il nuovo ruolo (top-down[10]) che le amministrazioni centrali, ma soprattutto regionali, giocheranno in futuro nella definizione delle linee strategiche della programmazione, della promozione, del finanziamento, del controllo e della valutazione degli interventi di sviluppo.

E' in virtù di queste osservazioni e per fornire elementi di riflessione su alcuni aspetti e fenomeni ad esse collegati, che l'Area Sin sta realizzando uno studio dei programmi realizzati nei territori dell'obiettivo 1 dal 1997 ad oggi.

Gli elementi posti all'attenzione riguardano:

- le modalità con cui gli istituti della programmazione negoziata si sono evoluti, includendo le politiche attive del lavoro o collegandosi a strumenti per la loro attuazione;
- il ruolo che le azioni comunitarie rivestono nello sviluppo di strategie bottom up e più in generale nella promozione e l'attuazione di interventi di sviluppo locale;
- le governance emerse nei territori locali alla luce di riflessioni quali il rischio di confusione e di sovrapposizione di ruoli, la creazione di nuovi metodi partecipativi, il riconoscimento di funzioni e di autonomia delle diverse entità territoriali.

I primi risultati della ricerca appena avviata consentono, in prima approssimazione, di focalizzare i requisiti e le caratteristiche significative dei programmi di sviluppo locale, per selezionare gli interventi da inserire nella ricerca. Questi requisiti sono:

- Presupporre accordi tra soggetti/parti locali pubbliche e/o private e il soggetto pubblico competente (Unione Europea, Stato, Regione); i soggetti locali destinatari o promotori del progetto agiscono in modo "unitario" fra di loro, come partner, nei confronti del soggetto pubblico. Questa caratteristica è rilevante ai fini dell'individuazione di modelli di governance o di nuovi rapporti interistituzionali conseguenti alla realiz

[10] *Modello che vede nell'autorità centrale il soggetto responsabile dell'individuazione e gestione dei programmi, risorse finanziarie e procedure per la realizzazione a livello locale degli interventi. Oggi è la naturale integrazione dell'approccio bottom-up che vede protagonisti gli attori locali.*

zazione dei programmi;

- Avere un'unica finalità di sviluppo o una finalità di sviluppo (economico o sociale) specificamente individuata come obiettivo del programma;
- Interessare un'area territorialmente circoscritta di una regione o di più regioni confinanti individuata come omogenea in funzione della realizzazione dell'obbiettivo del programma (integrazione territoriale);
- Prevedere interventi di formazione professionale e/o l'utilizzazione di strumenti delle politiche attive e del lavoro;
- Prevedere un insieme di azioni intersettoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo territoriale (integrazione degli interventi).

Nella tabella che segue sono sintetizzate le azioni che saranno prese in considerazione nella ricerca, individuando alcune loro principali caratteristiche.

E' possibile osservare come sia identico il peso degli interventi promossi dalla Stato e dalla Comunità Europea. La presenza di un parternariato locale risulta essere un elemento prevalente , così come l'integrazione territoriale o intersettoriale delle azioni programmate.

Ulteriori elementi di riflessione sono costituiti dall'elevato numero dei programmi realizzati o in corso di realizzazione nel Mezzogiorno, ma soprattutto dal fatto che tutti presuppongano a livello territoriale la presenza di un soggetto responsabile che insieme alla rilevanza dei soggetti intermediari, presuppone la significatività dei fenomeni di governance legati ai programmi di sviluppo locale.

Legenda delle voci della Tabella

a) Indica il soggetto che finanzia, in tutto o in parte la realizzazione del programma.

b) Rileva la presenza di accordi tra il soggetto finanziatore e il soggetto beneficiario previsti per la realizzazione del programma. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia individuato tramite bandi, selezione di progetti, graduatorie e successive convenzioni si esclude la presenza di accordi (No).

c) Indica la presenza di accordi tra soggetti locali indispensabili per promuovere e realizzare il programma in relazione allo strumento adottato.

d) Indica la presenza di un insieme di azioni intersettoriali tra loro coerenti, collegate e convergenti per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo territoriale.

e) Nel caso in cui il programma debba obbligatoriamente interessare un'area sovra comunale territorialmente circoscritta, di una regione o di più regioni confinanti, individuata come omogenea in funzione della realizzazione dell'obbiettivo del programma.

f) Indica la previsione all'interno del programma di interventi di formazione professionale o di sviluppo delle risorse umane.

g) Indica la previsione di un soggetto che da un lato rappresenti (sia intermediario) i soggetti locali nei confronti del soggetto finanziatore e, dall'altro, sia responsabile della realizzazione del programma nei confronti dei medesimi soggetti locali.

h) Indica la presenza di un soggetto titolare del finanziamento e responsabile della realizzazione del programma nei confronti del soggetto finanziatore.

i) Numero dei programmi e degli interventi che risultano promossi e finanziati, al febbraio 2003.

Nel caso di assenza di informazioni attendibili la cella corrispondente risulta vuota.

.

Alcune caratteristiche dei programmi di sviluppo locale realizzati nei territori dell'Obiettivo 1

Programma	Soggetto finanziatore (a)	Accordi (b)	Partenariato locale (c)	Integrazione intersettoriale (d)	Integrazione territoriale (e)	Interventi di HR/ Risorse umane (f)	Soggetto intermediario locale (g)	Soggetto titolare responsabile (h)	Numerosità
Azioni di Sviluppo locale									
Intesa Istituzionale di programma	Stato	Si	No	Si	-	-	Si	Si	
Accordo di programma quadro	Stato	Si	Si	Si	Si	(4)	Si	Si	
Contratti d'area	Stato	Si	Si	No	Si	(5)	Si	Si	
Contratti di programma	Stato	Si	No	No	No	(5)	No	Si	
Patti territoriali	Stato	No	Si	No	Si	(5)	Si	Si	
Patti territoriali per l'Occupazione	CE	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Leader I	CE	No	Si	-	Si	No	Si	Si	
Leader II	CE	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Leader +	CE	No	Si	-	Si	-	Si	Si	
Progetti Integrati Territoriali (QCS/PCR)	CE	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
Agenda 21	Stato	-	Si	Si	Si (1)	Si	Si (2)	Si	
Azioni di riqualificazione urbana									
Urban I	CE	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
Urban II	CE	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
Urban-Italia	Stato	Si	No	Si	No	Si	No	Si	
Azioni infrastrutturali									
Prust	Stato (3)	No	Si	Si	Si	(7)	Si	Si	

Note

(1) E' possibile ma non presupposto del programma. (2) E' prevista la costituzione di un forum permanente. (3) I finanziamenti provengono dal Ministero delle infrastrutture dei trasporti ma possono anche concorrere altri tipi di finanziamento quali quelli comunitari. (4) Si, se previsti nell'intesa istituzionale di riferimento. (5) Non sono previsti specifico strumento, ma potrebbero essere stati realizzati per raggiungere gli obiettivi del programma con altri strumenti normativi e finanziari. (6) Sono ancora approvazione i Programmi regionali presupposto per la realizzazione dei singoli interventi. (7) E' possibile la loro realizzazione, ma non espressamente indicata. (8) riferisce all'intero territorio nazionale. (9) Nel dato sono compresi anche i protocolli aggiuntivi. Le iniziative previste dai contratti sono in tutto 351.

Elaborazione dati ISFOL - Area Studi Istituzionali e Normativi

a cura di R. D'Agostino

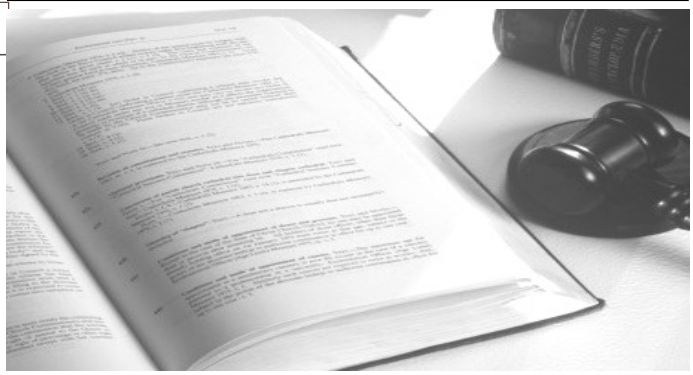

LEGGE COMUNITARIA PER IL 2002: TUTTE LE ALTRE NOVITÀ

Qui pubblichiamo la recensione di un articolo apparso su " Guida Lavoro, Edizione n.8 del 21 febbraio 2003 il cui autore è Alberto Rozza. Si tratta in sintesi di alcune delle più rilevanti modifiche legislative apportate dalla cd. Legge comunitaria 2003, cioè quella legge emanata annualmente dal Governo italiano che detta le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Ci si sofferma soprattutto sulle novità apportate in materia di lavoro e licenziamenti collettivi.

E' stato concesso all'Italia un anno di tempo per recepire 37 direttive ed adottare interventi in rimedio alle condanne inflitte dalla Corte di Giustizia europea.

La legge 3 febbraio 2003 n. 14 (cosiddetta legge comunitaria 2002) pubblicata sul Supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003 apporta una serie di modifiche legislative.

Il Parlamento italiano recepisce gli orientamenti europei e delega il Governo ad adottare entro termini prefissati i decreti legislativi necessari per ratificare le 22 direttive indicate nell'allegato A e le 15 dell'allegato B.

E' necessario comunque far presente che alcune delle disposizioni producono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che, in mancanza di una specifica determinazione, deve ritenersi prevista per il 22 febbraio 2003, ossia 15 giorni dopo la

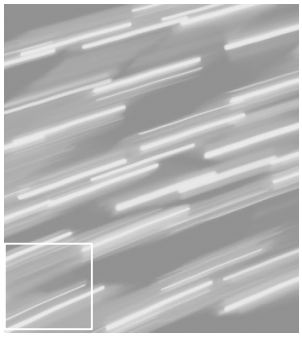

data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 14/2003.

Il governo italiano nell'attuazione delle direttive dovrà attenersi rigorosamente ai principi e criteri direttivi dettati dalla stessa legge comunitaria 2002. In particolare i decreti legislativi devono essere attuati con le ordinarie strutture amministrative; ove siano riscontrate disarmonie tra le vigenti discipline legislative occorrerà apportare le occorrenti modifiche o integrazioni; nel caso di violazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi sono previste, in aggiunta alle attuali sanzioni penali, sanzioni amministrative e per far fronte ad eventuali oneri non contemplati dalle leggi vigenti è ammesso il ricorso al Fondo di rotazione per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro. I decreti legislativi devono essere conformi alle disposizioni contenute nella direttiva da attuare e, nel caso in cui vengano accertate sovrapposizioni di competenze tra le diverse amministrazioni interessate, sarà necessario attuare forme di coordinamento.

Alcune disposizioni della legge comunitaria 2002 riguardano la materia del lavoro.

In particolare l'art. 7, in vigore dal 22 febbraio 2003, tutela i lavoratori che svolgono la loro attività in azienda utilizzando videoterminali. Il Dlgs 626/1994 prevede che gli stessi lavoratori siano sottoposti ad opportune visite e controlli per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame della vista. Stabilisce, inoltre, che i lavoratori interessati siano sottoposti a sorveglianza sanitaria e che la spesa relativa alla dotazione dei dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta sia a carico del datore di lavoro.

La legge comunitaria, invece, in relazione a quest'ultimo punto, ha disposto che il datore di lavoro debba fornire a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, soltanto nel caso in cui a seguito dei risultati degli esami svolti ne viene evidenziata la necessità e sia impossibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

L'art 17 della stessa legge comunitaria (in vigore dal 22 febbraio 2003) modificando la legge n. 196/1997 (cosiddetto Pacchetto Treu) ha fissato tassativamente i requisiti che una società deve possedere per poter esercitare l'attività di lavoro interinale.

In particolare prevede, tra l'altro, che quelle società interinali che hanno già prestato in un altro Paese membro garanzie a favore dei crediti dei loro lavoratori assunti mediante contratto di lavoro temporaneo, siano assolti dal prestar

le in Italia. Le misure e le modalità di prestazione della garanzie sono fissate dall'art. 2 comma 2 della legge 195/97 e consistono in un deposito cauzionale e una fideiussione bancaria o assicurativa.

In tema di licenziamenti collettivi (Art. 20) il Governo viene delegato ad adottare entro il 22 febbraio 2004 (12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 14/2003) uno o più decreti legislativi al fine di dare completa attuazione alla direttiva n. 98/59/Ce del 20 luglio 1998 apportando modifiche alla legge 223/1991 che disciplina la materia in Italia. In particolare la direttiva definisce il licenziamento collettivo individuando anche i soggetti destinatari della normativa e quelli esclusi (contratti di lavoro a tempo determinato, dipendenti della pubblica amministrazione ed equipaggi di navi marittime). Dispone inoltre l'obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori e detta la procedura da seguire.

L'art.21, infine, sancisce il divieto di lavoro notturno degli apprendisti fra le ore 22 e le ore 6, prevedendo un'eccezione per gli apprendisti maggiorenni che prestino la loro attività presso aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, oppure in aziende del comparto turistico e dei pubblici servizi. Infatti in queste aziende, ove di norma è svolto il lavoro notturno, un divieto assoluto renderebbe impossibile la prestazione e la formazione necessaria al giovane che intende intraprendere la professione in uno degli anzidetti ambiti lavorativi.

Elenco della

NORMATIVA NAZIONALE
Atti pubblicati dal 01-01 al 31-03-2003

ISTRUZIONE

1

- **Data:** 13.01.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero dell'istruzione della università e della ricerca
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
- **Mezzo di pubblicazione:** Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale n.59 del 12.03.2003

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

2

- **Data:** 12.11.2002
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo Formativo per l'anno 2002
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.36 del 12.02.2003

3

- **Data:** 28.02.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Proroga del Commissariamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) del 28 febbraio 2003.
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.65 del 19.03.2003

4

- **Data:** 13.12.2002
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Ripartizione tra le regioni e le province autonome dello stanziamento di Euro 51.645.690 per il potenziamento dei servizi per l'impiego
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.3 del 04.01.2003

5

- **Data:** 19.12.2002
- **Provvedimento**: Decrteto legislativo
- **Numero:** 297
- **Descrizione:** Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.11 del 15.01.2003

6

- **Data:** 28.10.2002
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
- **Mezzo di pubblicazione:**Gazzetta Ufficiale n.17 del 22.01.2003

7

- **Data:** 14.01.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- **Numero:** nessuno
- **Descrizione:** Determinazione, per l'anno 2002, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.27 del 03.02.2003

8

- **Data:** 14.02.2003
- **Provvedimento**: Decreto Legge
- **Numero:** 23
- **Descrizione:** Disposizioni urgenti in materia di occupazione.
- **Mezzo di pubblicazione:** Gazzetta Ufficiale n.39 del 17.02.2003

NORMATIVA REGIONALE
Atti pubblicati dal 01-01 al 31-03-2003

ISTRUZIONE

1

- **Data:** 07.01.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
- **Numero:** 15-8177
- **Descrizione:** Disposizioni transitorie in materia di revisione dei dimensionamenti delle Autonomie scolastiche statali e attivazione di indirizzi ordinamentali di istruzione secondaria superiore
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.5 del 30.01.2003

2

- **Data:** 14.01.2003
- **Provvedimento**: Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise
- **Numero:** 14
- **Descrizione:** Protocollo d'intesa fra la Regione Molise, il M.I.U.R. e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione – Costituzione Comitato Paritetico di Coordinamento.
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.36 del 09.12.2002

3

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Provincia Autonoma Trento
- **Numero:** 3305
- **Descrizione:** Criteri di ammissibilità, finanziamento, presentazione e valutazione dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore previsti ai sensi dell'art.69 della Legge 17.5. 1999 n. 144.
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.5 del 04.02.2003

4

- **Data:** 27.02.2003
- **Provvedimento**: Circolare Regione Sicilia
- **Numero:** 2
- **Descrizione:** Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Spese per attività di educazione permanente, anno scolastico 2003 – 2004. Contributi agli istituti scolastici
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.5 del 04.02.2003

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

5

- **Data:** 21.11.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
- **Numero:** 1509
- **Descrizione:** Direttiva sulla gestione e sulla rendicontazione degli interventi formativi finanziati dalla Regione con o senza il concorso finanziario nazionale e/o comunitario
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale n.2 del 20.01.2003

6

- **Data:** 30.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 5166
- **Descrizione:** Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta ai lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive circolari ministeriali
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n.4 del 28.01.2003

7

- **Data:** 30.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 5167
- **Descrizione:** Approvazione del bando sulle modalità di accesso alle azioni di formazione continua individuale rivolta a lavoratori dipendenti, ai sensi della L. 53 dell'8 marzo 2000.
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n.4 del 28.01.2003

8

- **Data:** 18.12.2002
- **Provvedimento**: Decreto Regione Toscana
- **Numero:** 7197
- **Descrizione:** L.R. 31.08.1994 n. 70 art. 18 "Aggiornamento profili professionali" assistente familiare.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.132 del 29.01.2003

9

- **Data:** 18.12.2002
- **Provvedimento**: Decreto Regione Toscana
- **Numero:** 7198
- **Descrizione:** L.R. 31.08.1994 n. 70 art. 18 -aggiornamento profili professionali maestro di sci nelle discipline di sci alpino, sci di fondo, snowboard- ex L.R. 23.03.2000 n. 42
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.132 del 29.01.2003

10

- **Data:** 07.01.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
- **Numero:** 5-8168
- **Descrizione:** Formazione professionale-Accreditamento delle strutture di formazione ed orientamento professionale- Modifica della DGR.n.29-5168 del 28/01/02 a seguito dell'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2002.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.5 del 30.01.2003

11

- **Data:** 21.11.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
- **Numero:** 1510
- **Descrizione:** Legge regionale 6 agosto 1999, n.14 art.158. Approvazione direttive per la Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale n.3 del 30.01.2003

12

- **Data:** 10.01.2003
- **Provvedimento**: Determinazione del Direttore della Formazione della Regione Lazio
- **Numero:** 1
- **Descrizione:** Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 art. 58. Approvazione direttive per la "Istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione ed orientamento finanziati con risorse pubbliche". DGR 1510 del 21 novembre 2002 e DGR 1687 del 20 dicembre 2002. Testo Coordinato.
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale n.3 del 30.01.2003

13

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Provincia Autonoma di Trento
- **Numero:** 3306
- **Descrizione:** Conferma con parziali modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 3576 di data 28 dicembre 2001 avente ad oggetto: Sistema di accreditamento per l'attivazione di azioni a cofinanziamento FSE – specificazione requisiti (art. 7 comma 5 DPGP n. 33-51/Leg di data 27.12. 2000), determinazione documentazione (art. 8 comma 3 DPGP citato), specificazione requisiti per le sedi temporanee (art. 15 comma 2 DPGP n. 33-51/Leg di data 27.12.2000)).
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.5 del 04.02.2003

14

- **Data:** 14.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo
- **Numero:** 1056
- **Descrizione:** Disposizioni per la realizzazione delle attività di formazione delle Agenzie Formative Pubbliche Provinciali (AFPP). Anno 2002.
- **Mezzo di pubblicazione:** Bollettino Ufficiale n.4 del 12.02.2003

15

- **Data:** 20.01.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
- **Numero:** 4-8214
- **Descrizione:** Approvazione Direttiva pluriennale sulla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione (Mercato del lavoro) a.f. 2003-2004-2005 – L.R. 63/95 – contenente l'atto di indirizzo per la formulazione dei Bandi provinciali ai sensi della L.R. 44/00. Spesa prevista Euro 109.000.000,00.
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale n.7 del 13.02.2003

16

Data: 30.10.2002

Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regione Autonoma del Fiuli - Venezia Giulia

Numero: 3673

Descrizione: Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, programmi, risorse, priorità, direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione nel settore della formazione professionale- anno 2002. Integrazione.

Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.8 del 19.02.2003

17

Data: 07.02.2003

Provvedimento: Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia

Numero: 7/12008

Descrizione: Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa" per l'anno formativo 2003/2004.

Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n.8 del 20.02.2003

18

Data: 04.03.2003

Provvedimento: Regolamento regionale dell'Umbria

Numero: 4

Descrizione: Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

Mezzo di pubblicazione: Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n.11 del 12.03.2003

19

- **Data:** 10.02.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 177
- **Descrizione:** Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.36 del 18.03.2003

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

20

- **Data:** 02.01.2003
- **Provvedimento**: Legge Regionale della Basilicata
- **Numero:** 4
- **Descrizione:** Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.1 del 04.01.2003

21

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Provincia Autonoma di Bolzano
- **Numero:** 4866
- **Descrizione:** Revoca delle proprie deliberazioni del 22.4.1996, n. 1684 e del 4.11.1996, n. 5282. Approvazione dei criteri per la concessione di contributi in ambito delle Pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge provinciale del 10 agosto 1989, n. 4.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.1 del 07.01.2003

22

- **Data:** 02.01.2003
- **Provvedimento**: Legge Regionale della Liguria
- **Numero:** 3
- **Descrizione:** Riordino ed alla semplificazione di tutta la normativa relativa in materia di artigianato.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.1 del 15.01.2003

23

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Regione Toscana
- **Numero:** 1431
- **Descrizione:** L.R. 52/98 – attività socialmente utili: autorizzazione alla prosecuzione dell'attività
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.3 del 15.01.2003

24

- **Data:** 20.12.2002
- **Provvedimento**: Decreto del presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia
- **Numero:** 4866
- **Descrizione:** Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,11,14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante" Disciplina organica dell'artigianato". Approvazione.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.4 del 22.01.2003

25

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
- **Numero:** 72 - 8118
- **Descrizione:** Atto di indirizzo in merito all'attuazione da parte dei Servizi per l'impiego del Piemonte delle previsioni del dlgs. 181/2000 e del DPR 442/2000.
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.4 del 23.01.2003

26

- **Data:** 20.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto
- **Numero:** 3787
- **Descrizione:** Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo: modalità operative e strumenti di lavoro
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.8 del 24.01.2003

27

- **Data:** 27.01.2003
- **Provvedimento**: Legge Regionale della Basilicata
- **Numero:** 6
- **Descrizione:** Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (L.S.U.).
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.8 del 27.01.2003

28

- **Data:** 17.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione del Consiglio Regionale del Lombardia
- **Numero:** VII - 682
- **Descrizione:** Ordine del giorno relativo alla legge finanziaria 2003: interventi in tema di pari opportunità .
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.5 del 27.01.2003

29

- **Data:** 04.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale dell' Umbria
- **Numero:** 1706
- **Descrizione:** Approvazione del Masterplan dei servizi per l'impiego dell'Umbria
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento ord al Bollettino Ufficiale n.4 del 28.01.2003

30

Data: 27.01.2003

Provvedimento: Legge Regionale del Molise

Numero: 2

Descrizione: Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario

Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.2 del 01.02.2003

31

Data: 18.12.2002

Provvedimento: Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto

Numero: 101

Descrizione: Programma di iniziative regionali in materia di pari opportunità tra uomo e donna per l'anno 2002. (Legge regionale 20 dicembre 1987, n.62).

Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.12 del 04.02.2003

32

Data: 17.12.2002

Provvedimento: Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano

Numero: 50

Descrizione: Programma d'esame di fine apprendistato/lavorante artigiano per la professione fumista.

Mezzo di pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.5 del 04.02.2003

33

- **Data:** 12.03.2003
- **Provvedimento**: Legge Regionale dell'Emilia Romagna
- **Numero:** 2
- **Descrizione:** Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- **Mezzo di pubblicazione:**Bollettino Ufficiale n.32 del 13.03.2003

STRUMENTI FINANZIARI

34

- **Data:** 23.12.2002
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale Toscana
- **Numero:** 1434
- **Descrizione:** Approvazione nuovo testo del Complemento di programmazione del POR Ob. 3 - Regione Toscana 2000-2006.
- **Mezzo di pubblicazione:**Supplemento n. 8 al Bollettino Ufficiale n.4 del 22.01.2003

35

- **Data:** 17.12.2002
- **Provvedimento**: Determinazione dirigenziale della Regione Umbria
- **Numero:** 1304
- **Descrizione:** Disposizioni per la presentazione di progetti da cofinanziare con il contributo del Fondo sociale europeo obiettivo 3 - Misura D.2: adeguamento delle competenze della Pubblica amministrazione- Azioni a favore delle Amministrazioni locali.
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale n.11 del 12.03.2003

36

- **Data:** 22.01.2003
- **Provvedimento**: Deliberazione della Giunta Regionale dell' Umbria
- **Numero:** 40
- **Descrizione:** Direttive attuative POR Ob.3 (2000-2006)Regione Umbria per l'anno 2003
- **Mezzo di pubblicazione:** Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n.5 del 05.03.2003

LEGGE 28 marzo 2003, n.53

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto

delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi,

culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali

sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base

di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di

handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
. 3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge

19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e

successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

L'"Osservatorio Istituzionale e Normativo" rappresenta uno strumento divulgativo ISSN (codice che è stato attribuito a garanzia dell'affidabilità tecnico-scientifica), che esce a cadenza trimestrale e che viene realizzato dall'Area Studi Istituzionali e Normativi a supporto delle attività di ricerca e di assistenza tecnica dell'Isfol.

Vi sono contenuti atti normativi e documentali, nazionali, regionali e di rilevanza istituzionale, relativi alle materie dell'Istituto (istruzione, formazione, lavoro, politiche sociali, sviluppo locale, decentramento/federalismo ecc.). In particolare, la normativa selezionata che viene riportata è corredata da una sintetica analisi ragionata.
A questa parte fondamentale si aggiungono sezioni specifiche dedicate ad interventi di esperti, recensioni a pubblicazioni interne o esterne, informazioni relative a norme citate o ad argomenti correlati reperibili sul Web, notizie e documenti inerenti le attività dell'Area, commenti ai principali atti normativi o documentali, i più importanti dei quali messi in primo piano ed, infine, un indice riassuntivo per facilitare il reperimento di tutta la normativa inserita.

L'area SIN dell'ISFOL, invita ad esprimere suggerimenti volti ad individuare ulterirori fonti informative di particolare interesse (autori, collane, case editrici, fonti internet, ecc.)

Questa linea editoriale, che crediamo sia di gradimento dei lettori, prevede anche la divulgazione di "numeri monografici", destinati ad approfondire singole tematiche.

ISFOL